

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)	<i>Pag.</i>	3
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a Senato)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) .	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	24
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	40
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	41
GIUSTIZIA (II)	»	47
DIFESA (IV)	»	49
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	57
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	78
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	80
AFFARI SOCIALI (XII)	»	81
AGRICOLTURA (XIII)	»	83

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	84
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	85
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	86
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	87
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECO- NOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	»	91
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	93

COMITATI RIUNITI

Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, seguito audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (Svolgimento e conclusione)	3

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 25 marzo 2025. – Presidenza della presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Catia POLIDORI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera.

Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legi-

slazione, seguito audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.

(Svolgimento e conclusione).

Catia POLIDORI, *presidente*, introduce l'audizione del Ministro Ciriani, ringraziandolo per essere tornato a concludere l'audizione iniziata lo scorso 23 gennaio.

Il Ministro Luca CIRIANI fornisce ulteriori elementi di risposta ai quesiti posti nella precedente seduta.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il Presidente del Comitato per la legislazione del Senato Andrea GIORGIS e la deputata Valentina BARZOTTI, ai quali replica il Ministro Luca CIRIANI.

Dopo un ulteriore intervento del deputato Bruno TABACCI, Catia POLIDORI, *pre-*

sidente, ringrazia gli intervenuti e il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa. Fa, altresì presente, che con la seduta odierna si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiunta e che nelle prossime settimane sarà sottoposta ai componenti di ciascun Comitato una proposta di docu-

mento conclusivo dell'indagine conoscitiva, da approvare separatamente.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	5
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	9
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) .	10

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 25 marzo 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 14.10.

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse

del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C. 2308 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 22 articoli per un totale di 112 commi, appare riconducibile alla generale esigenza di intervenire nell'ambito della pubblica amministrazione, esigenza che il preambolo del provvedimento articola in 4 distinte finalità: 1) introdurre misure per l'attrattività dei giovani e il superamento del precariato nella pubblica amministrazione; 2) garantire la continuità e l'omogenea applicazione delle procedure di reclutamento e la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, in particolare per quanto attiene alla sicu-

rezza dei trasporti; 3) introdurre misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione; 4) introdurre misure organizzative per le straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica 2025; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale ha in più occasioni sollevato perplessità sull'individuazione per i decreti-legge di finalità di ampia portata; in particolare, la Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria", come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie dei contenuti definitivi più vari"; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che "la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge"; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento se le medesime considerazioni non valgano anche per la terza finalità sopra richiamata, ossia quella di recare "misure organizzative per la funzionalità e l'efficienza di taluni settori della pubblica amministrazione"; ciò premesso potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con le finalità sopra indicate dell'articolo 8, comma 8 (in materia di predisposizione da parte del Commissario straordinario di un piano per la riqualificazione di aree caratterizzate da situazioni di degrado giovanile); dell'articolo 12, comma 10 (che istituisce il programma "Hub per l'intelligenza artificiale dello sviluppo sostenibile", in relazione agli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal cosiddetto "piano Mattei"); dell'articolo 12, comma 15, lettera a) (in materia di sospensione di pedaggi autostradali previsti a titolo di compensazione per i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina); dell'articolo 19, commi 4 (concernente l'utilizzo di economie di risorse del fondo di sviluppo e coesione) e da 5 a 9 (in materia di adesione alla procedura di riversamento dei crediti di imposta);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala anche che dei 112 commi, 8 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di 2 decreti ministeriali e di 4 provvedimenti di altra natura;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 28, comma 1, del Testo Unico del pubblico impiego, introducendo, quale ulteriore modalità di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia, il concorso pubblico unico organizzato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e la cui disciplina è recata dal nuovo comma 4-ter dell'articolo 35 del Testo Unico; la norma fa espressamente salva, da un lato, la percentuale, non inferiore al 50 per cento, dei posti da coprire mediante il corso-concorso della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) e, dall'altro, le riserve recate dal successivo comma 1-ter del medesimo articolo 28 – ossia le percentuali non superiori al 30 per cento e non superiori al 15 per cento entro cui è possibile selezionare la dirigenza pubblica secondo le modalità recate dal medesimo comma 1-ter – nonché, infine, le altre riserve stabilite a legislazione vigente (si rammenta, in particolare, quella non superiore al 50 per cento del concorso indetto dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004); ciò premesso, ai fini di una maggiore chiarezza della normativa novellata relativa alle differenti modalità reclutamento dei dirigenti pubblici, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita indicando anche per il concorso pubblico unico organizzato dal Dipartimento della funzione

pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri la percentuale dei posti disponibili per i quali è consentito ricorrere a tale modalità di reclutamento;

L'articolo 5, al comma 2, autorizza il Ministero dell'interno a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, e nelle more delle modifiche da apportare alla relativa pianta organica, un contingente di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità; il medesimo articolo, al comma 3, novella l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 145 del 2024; a seguito della novella, tale ultima disposizione autorizza il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità; tale disposizione inoltre prevede che fino al 31 dicembre 2026, il medesimo Ministero può avvalersi di specifiche procedure di reclutamento; ciò premesso, si osserva che, a seguito della novella, il richiamato l'articolo 4, comma 5, appare quindi di identico tenore ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del provvedimento in esame, fatta eccezione per il riferimento al triennio 2025-2027 quale arco temporale nel quale svolgere le procedure di reclutamento e per quello al 31 dicembre 2026 come data limite per ricorrere a specifiche procedure di reclutamento; la formulazione di tali commi potrebbe perciò essere approfondita differenziando con maggiore chiarezza, al fine di evitare improprie sovrapposizioni normative recate dal medesimo testo, l'ambito di operatività di ciascuna disposizione; infine, il medesimo articolo, al comma 6, prevede che il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno acquisisca le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero sul territorio nazionale dal Centro elaborazione dati della Direzione cen-

trale della polizia criminale "comunicandone gli esiti"; al riguardo, potrebbe specificarsi meglio l'esatta portata normativa di tale espressione;

L'articolo 7, comma 4, nel prevedere, al primo periodo, la modifica della struttura organizzativa e il potenziamento dell'organico del dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio, presenta una struttura lessicale particolarmente complessa, occupando 23 righe, per un totale di 217 parole, di cui peraltro una buona parte risulta sprovvista di diretta efficacia in quanto volta ad indicare la finalità dell'intervento;

L'articolo 8, comma 3, consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo, applicando la disciplina statale in materia (secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001) e "altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento", anche in favore dei propri dipendenti; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita specificando meglio l'esatto perimetro di tale espressione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L'articolo 1, al secondo periodo, prevede che alla scadenza dei contratti, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate; si tratta di una previsione del tutto analoga a quella prevista dall'articolo 3-ter, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2023 e che sembra differenziarsi da quest'ultimo solamente perché specifica espressamente che fra i requisiti per l'accesso al pubblico impiego che devono essere verificati ai fini della stabilizzazione del rapporto è incluso quello relativo al possesso del titolo di studio; attesi i profili

di forte analogia, perciò, la disposizione citata potrebbe essere approfondita prevedendo un coordinamento con la norma recata dal richiamato articolo 3-ter, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2023;

l'articolo 4, comma 3, prevede che la riserva di posti da destinare, nei concorsi per dirigenti degli enti locali, a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato o a personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti, è destinata a personale dirigenziale e non dirigenziale assunto a tempo determinato presso il medesimo ente che bandisce il concorso; la norma precisa dunque che il personale "dirigenziale e non dirigenziale" assunto a tempo determinato oggetto della riserva sia quello "in servizio presso i predetti enti"; tale disposizione potrebbe essere approfondita compiendo la medesima precisazione con riferimento al personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato pure oggetto della riserva e disciplinato dalla medesima norma novellata;

alcune disposizioni risultano volte ad istituire ruoli con funzioni anche dirigenziali nell'ambito del Governo; si richiamano, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 4, che istituiscono nuovi uffici dirigenziali generali presso la Presidenza del Consiglio, l'articolo 17, comma 1, che istituisce un nuovo ufficio dirigenziale generale nel Ministero dell'economia e, infine, l'articolo 18, comma 3, che istituisce nuove posizioni dirigenziali generali presso la Ragioneria generale dello Stato; tali disposizioni realizzano quindi una deroga implicita, che invece dovrebbe essere esplicitata, al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, che prevede in questa materia l'emana-zione di regolamenti governativi di delegificazione adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; peraltro, il richiamato articolo 7, comma 1 e 4, non specifica con quale atto si procederà all'istituzione degli uffici previsti e al con-

seguente incremento della dotazione organica della Presidenza;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), specificando anche per l'ulteriore modalità di reclutamento dei dirigenti di seconda fascia il relativo limite percentuale; dell'articolo 5, commi 2, 3 e 6, differenziando il relativo ambito di operatività nonché specificandone la portata normativa; dell'articolo 7, comma 4, primo periodo, semplificandone la struttura lessicale, e dell'articolo 8, comma 3, specificando l'esatto perimetro normativo di tali disposizioni;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, disponendo un coordinamento con l'articolo 3-ter, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2023; l'articolo 4, comma 3, compiendo la medesima precisazione disposta dalla norma con riferimento anche al personale non dirigenziale, gli articoli 7, commi 1 e 4, 17, comma 1, e 18, comma 3, esplicitando la deroga all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988 nonché individuando, con riguardo ai richiamati commi dell'articolo 7, l'atto con cui si procederà all'istituzione degli uffici previsti e al conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza;

Il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, n. 247 del 2019, n. 245 del 2022 e n. 146 del 2024). »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.20.**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 25 marzo 2025. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 14.20.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse per il Comitato del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2139 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 12, di una disposizione recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 12 delega il Governo a ridefinire le disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quale principio e criterio direttivo della delega, l'articolo in esame prevede, al comma 2, la revisione e la semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, "anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale"; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 1985, ha rilevato che "la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato"; la più recente sentenza n. 166 del 2023 ha poi rilevato che la "legge delega è dunque fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l'attività, dall'altra, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di 'riempimento' normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione 'legislativa' essendo il legislatore delegato chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega"; ciò premesso, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita specificando con maggiore precisione il criterio direttivo citato, con particolare riguardo all'eventualità di procedere alla soppressione, modifica e istituzione di nuovi ruoli nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 12, comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo comma, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale "secondo" parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni contenute nel "primo" parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle commissioni permanenti) sia espresso sulle "osservazioni del Governo"; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni, l'esigenza che, nella procedura del "doppio parere parlamentare", le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 12, comma 3, provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo con il seguente: "I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione";

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 2, al fine di specificare maggiormente il criterio direttivo ivi contenuto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 12, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2280 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 29 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

molteplici principi e criteri direttivi appaiono prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, libero, "ove opportuno", di tenere conto di determinati criteri ovvero di adottare particolari misure; si richiamano, in tal senso, l'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, l'articolo 13, comma 4, lettera *b)*, e comma 13, lettere *b)*, e *e)*, l'articolo 14, comma 2, lettera *b)*, n. 3), l'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, l'articolo 16, comma 1, lettere *b)* e *c)*, n. 1), l'articolo 21, comma 2, lettera *e)* e l'articolo 22, comma 2, lettera *d)*; la formulazione di tali disposizioni potrebbe pertanto essere approfondita al fine di precisare la portata normativa dei richiamati principi e criteri direttivi;

l'articolo 14, al comma 1, lettera *b)*, nn. 1) e 2), nel conferire la delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 nonché per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e del regolamento (UE) 2024/1620, non individua in modo esplicito un termine finale di esercizio della delega specificamente riferito all'adeguamento del quadro normativo nazionale ai richiamati regolamenti; considerata tuttavia l'unicità della delega sembrerebbe possa farsi implicito riferimento al termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1640, ricavabile dalla disciplina generale di cui all'articolo 31 della legge 234 del 2012 – secondo cui il termine generale di esercizio della delega per il recepimento delle direttive è fissato a quattro mesi antecedenti a quello di recepimento – anche con riguardo alla delega relativa ai menzionati regolamenti, vertenti peraltro su medesima materia, ossia il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

plurime disposizioni delegano il Governo a prevedere sanzioni, sia amministrative sia penali, effettive, dissuasive e proporzionate anche in deroga ai criteri e ai limiti fissati sia dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, sia dall'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; in particolare, si richiama l'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, l'articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'articolo 10, comma 1, lettera *h)*, l'articolo 19, comma 2, lettera *g)*; in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera *d)* della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, prevedendo i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza

costituzionale consolidata, ha ribadito che “se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei principi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest’ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l’altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l’entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei principi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l’individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014);”

l’articolo 25 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al regolamento 2023/2411, recante norme sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, indicando, al comma 2, i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell’esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della legge n. 234 del 2012; poiché la legge n. 206 del 2023 (cosiddetta “legge sul *made in Italy*”) contiene anch’essa plurime norme relative alla protezione delle indicazioni geografiche attraverso le quali si è, in qualche misura, anticipato l’intervento di cui al regolamento citato, la formulazione del comma 2 potrebbe essere approfondita inserendo, fra i criteri direttivi ivi

previsti, anche una previsione volta a coordinare la nuova normativa con quella recata dalla richiamata legge n. 206 del 2023;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell’analisi tecnico-normativa (ATN) né dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), l’articolo 13, comma 4, lettera b), e comma 13, lettere b), e e), l’articolo 14, comma 2, lettera b), n. 3), l’articolo 15, comma 1, lettera b), l’articolo 16, comma 1, lettere b) e c), n. 1), l’articolo 21, comma 2, lettera e) e l’articolo 22, comma 2, lettera d), con riguardo al perimetro di operatività, nonché l’articolo 14, comma 1, lettera b), nn. 1) e 2), in relazione alla durata della delega;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l’opportunità di approfondire l’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), l’articolo 7, comma 1, lettera a), l’articolo 9, comma 1, lettere a) e b), l’articolo 10, comma 1, lettera h), l’articolo 19, comma 2, lettera g) alla luce dei principi richiamati, nonché l’articolo 25, comma 2, mediante il coordinamento con la legge n. 206 del 2023. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3)

13

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 marzo 2025.

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025,

adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri e difesa) e 4^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	14
Audizione del Commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Síkela, sulle tematiche di sua competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	14

AUDIZIONI

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente della 4^a Commissione del Senato della Repubblica, **Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA**.

La seduta comincia alle 11.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Síkela, sulle tematiche di sua competenza.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, introduce l'audizione.

Il Commissario Jozef SÍKELA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il deputato Stefano CANDIANI (LEGA), la senatrice Tatjana ROJC (PD-IDP), la deputata Laura BOLDRINI (PD-IDP), il senatore Luigi SPAGNOLLI (AUT (SVP-PATT, Cb)), la deputata Isabella DE MONTE (FI-PPE), il senatore Filippo SENSI (PD-IDP), il senatore Pietro LOREFICE (M5S) e la senatrice Cinzia PELLEGRINO (FDI).

Il Commissario Jozef SÍKELA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA, presidente, ringrazia il Commissario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	23

SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.40.

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 marzo 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà lettura delle sostituzioni pervenute.

Essendo stata avanzata richiesta da parte del Movimento 5 Stelle, e non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 20 marzo scorso la Commissione ha interrotto i suoi lavori con la votazione degli identici emendamenti Gianassi 1.33 e 1.59 dei relatori.

Avverte, quindi, che le Commissioni riprenderanno l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Zaratti 1.36 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno formulato l'invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario.

Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 1.36 che eleva da sei mesi ad un anno il periodo minimo di sospensione dalla gestione di risorse pubbliche disposta, nei casi più gravi, dalla Corte dei conti nella sentenza di condanna nei confronti del dirigente o del funzionario condannato.

Pur ritenendo condivisibile l'introduzione di un tetto al risarcimento e la parametrizzazione del limite massimo di risarcibilità, sottolinea come le disposizioni previste dal provvedimento in discussione non siano in grado di produrre una adeguata funzione deterrente.

Invita, inoltre, i colleghi della maggioranza ad essere prudenti evitando di introdurre nell'ordinamento norme che violano i principi costituzionali sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 132 del

2024 che vieta la irresponsabilità amministrativa nelle ipotesi di colpa grave.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 1.36 e 1.37 e Giuliano 1.38.

Carla GIULIANO (M5S) ritiene particolarmente rilevante il subemendamento Penza 0.1.60.1 che tenta di porre rimedio a quanto disposto dall'emendamento 1.60 dei relatori che peraltro si muove in senso contrario rispetto al contenuto originario del disegno di legge in esame.

Rileva come già con gli interventi emendativi dei relatori e con l'approvazione dell'emendamento Montaruli 1.23 siano state di fatto fortemente limitate le possibilità di imputare la responsabilità erariale e sia stato introdotto un vero e proprio « salvacodotto » per i politici.

Sottolinea, quindi, che le disposizioni contenute nell'emendamento 1.60 dei relatori, che prevede che il pagamento spontaneo degli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna sia sufficiente per determinare la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima, siano in contrasto con quanto disposto dal nuovo comma 1-*decies* dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, introdotto dal disegno di legge in discussione.

Precisa, quindi, che la proposta emendativa in discussione è volta a prevedere che nei casi di cui al citato comma 1-*decies* non sia possibile far cessare gli effetti della condanna a seguito di pagamento integrale della somma indicata nella sentenza di condanna.

A suo avviso, l'emendamento 1.60 dei relatori dimostra che la maggioranza e il Governo, sebbene dichiarino che la finalità del provvedimento in discussione sia quella di aiutare la pubblica amministrazione a gestire le proprie risorse, mirano soltanto ad allargare le maglie di impunità a favore di politici e funzionari infedeli.

Le Commissioni respingono il subemendamento Penza 0.1.60.1.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Auriemma 0.1.60.2 volto a

prevedere che il pagamento integrale della somma indicata nella sentenza di condanna non annulla la comminazione delle sanzioni accessorie né ogni altro effetto della condanna medesima.

Ricordando come i dipendenti privati siano chiamati a rispondere anche per condotte meno gravi, ritiene che la previsione di una sorta di impunità per i dirigenti e i funzionari pubblici o per i politici sia illogica ed ingiustificabile, a meno che l'intento del provvedimento non sia quello di far gravare il peso dei danni commessi da tali soggetti sui cittadini.

Le Commissioni respingono il subemendamento Auriemma 0.1.60.2.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua firma 0.1.60.3, sottolineando come esso tragga ispirazione da quanto avviene nel settore civile, dove, in caso di conciliazione, l'unica questione che rimane in piedi è quella riferita alle spese di giustizia.

La proposta in discussione quindi prevede, in caso di avvenuto adempimento integrale del pagamento delle somme disposte dalla sentenza di condanna, l'incentivo dell'esenzione delle spese di giustizia.

L'approvazione del subemendamento in discussione favorirebbe il mantenimento di una coerenza del sistema che agevolerebbe proprio i dirigenti e i funzionari pubblici che il provvedimento dichiara di voler tutelare.

Al contrario, il disegno di legge in esame, premiando la scelleratezza invece che il merito nella gestione delle risorse pubbliche, crea delle zone di irresponsabilità che determineranno un enorme aggravio per i bilanci pubblici.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.60.3.

Carla GIULIANO (M5S) ribadisce come l'emendamento 1.60 dei relatori si ponga in contraddizione con quelle disposizioni del disegno di legge in discussione che, almeno apparentemente, erano volte a creare una sorta di bilanciamento rispetto all'elimina-

zione netta della responsabilità per danno erariale.

Sarebbe stato, quindi, necessario perlomeno mantenere la possibilità di attivare un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario o del dirigente condannato e quella di sospenderlo dalle funzioni di gestione dalle risorse pubbliche.

A suo avviso, il provvedimento in discussione, che scarica la responsabilità del danno esclusivamente sulle amministrazioni, porterà le stesse verso il *default*.

Sottolinea inoltre come, nel caso il cui un funzionario determini un danno oltre che alla sua amministrazione anche ad altre amministrazioni, queste ultime non avranno più a disposizione alcun rimedio per salvaguardare la loro integrità e dovranno anche subire la beffa di vedere che tale funzionario, sebbene condannato, non verrà neanche sospeso dalla gestione delle risorse pubbliche.

Valentina D'ORSO (M5S) ritiene che l'emendamento 1.60 dei relatori possa determinare un effetto criminogeno. Osserva infatti che l'esclusione di sanzioni accessorie potrebbe incentivare alcuni funzionari o dirigenti pubblici a porre in essere condotte illegali suscettibili di produrre danno alle casse dello Stato. Questi ultimi, infatti, considerato che una eventuale condanna non avrebbe alcuna conseguenza ulteriore oltre a quella di dover pagare integralmente quanto dovuto, potrebbero optare con leggerezza verso una condotta superficiale.

Rileva, inoltre, come la disposizione che l'emendamento in discussione intende introdurre non determinerà neanche un effetto deflattivo del contenzioso.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.60 dei relatori (*vedi allegato*).

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento Montaruli 1.39 volto a rendere l'assicurazione litisconsorte necessario nei procedimenti per danni patrimoniali, rileva un'anomalia occorsa durante i lavori delle Commissioni. Si domanda, infatti, perché sia stato precedentemente ap-

provato un emendamento volto a eliminare la previsione di una polizza assicurativa obbligatoria a copertura dei danni cagionati per colpa grave dal dirigente incaricato di gestire risorse pubbliche. Si chiede, in particolare, quale sia la volontà di questa maggioranza: se sia quella di prevedere la copertura assicurativa obbligatoria – come testimonierebbe la proposta emendativa in discussione – ovvero quella di eliminarla dal testo del provvedimento, in linea con l'emendamento approvato nel corso delle precedenti sedute. Sostiene che l'anomalia sia confermata anche dall'aver precedentemente respinto l'emendamento a sua prima firma 1.34, che era volto ad estendere l'obbligo di copertura assicurativa, oltre che nei confronti dei dirigenti, anche nei confronti dei funzionari che gestiscono risorse pubbliche.

Ritiene inoltre che l'emendamento in discussione non sia corretto neanche dal punto di vista giuridico e sistematico in quanto, in casi analoghi, l'assicurazione non è mai litisconsorte necessario, ma diviene parte del processo solo a seguito di chiamata in causa in garanzia ai sensi dell'articolo 106 del codice di procedura civile.

Ritiene, pertanto, il testo del provvedimento nel suo complesso totalmente disorganico e giudica irrispettosa la reticenza serbata dai relatori nello spiegare le ragioni delle proposte emendative su cui esprimono parere favorevole, in particolar modo per quanto concerne questioni squisitamente tecniche, come quelle di cui al presente emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Montaruli 1.39 (*vedi allegato*).

Carla GIULIANO (M5S), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.1, avverte preliminarmente della delicatezza e della pericolosità sottese all'emendamento 1.61 dei relatori, volto a specificare che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale inizia a decorrere « indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del

danno» a meno che vi sia stato occultamento doloso del danno «realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione».

Sostiene, infatti, che tale ultima proposta emendativa rischia di scardinare in radice i principi fondamentali in tema di prescrizione, in quanto in contrasto con il pacifico assunto per cui i termini prescrizione iniziano a decorrere dalla conoscenza o dalla conoscibilità dell'evento dannoso.

Sottolinea inoltre, in proposito, come una simile previsione porterebbe con tutta probabilità all'impunità risarcitoria qualora il danno dovesse emergere solo al termine di indagini penali coperte da segreto istruttorio.

Evidenzia poi come l'emendamento in parola mal si concilia con alcune altre disposizioni attualmente contenute nella legge n. 20 del 1994 – ad esempio in tema di responsabilità erariale dei soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia del fatto dannoso – che sarebbero presumibilmente travolte dalla sua approvazione. Avverte inoltre che la modifica in tema di prescrizione non potrà che incidere anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del provvedimento e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato.

Infine, sulla scorta delle preoccupazioni manifestate al riguardo dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva, si dichiara incredula e preoccupata dagli effetti derivanti dall'eventuale approvazione dell'emendamento dei relatori che renderebbe di fatto impossibile sanzionare i casi in cui il danno sia stato cagionato da una condotta omissiva.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.1.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.2, volto a far decorrere la prescrizione dal momento in cui la Corte dei conti o l'amministrazione danneggiata siano venute a conoscenza del danno.

Rammaricandosi della chiusura e del silenzio dimostrati sul punto dalla maggio-

ranza e dal Governo, osserva criticamente come i veri obiettivi del provvedimento siano quelli di sopprimere la responsabilità per danno erariale, di stravolgere principi cardine dell'ordinamento, di creare aree di impunità per dirigenti e funzionari pubblici e di imbrigliare la Corte dei conti allo scopo di assoggettarla al controllo del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.2.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.3 specificando come esso tenti di ampliare le fattispecie rispetto alle quali la prescrizione comincia a decorrere dalla scoperta del fatto dannoso invece che dalla data in cui esso si è verificato. In particolare, ritiene decisamente insoddisfacente limitare la casistica dell'occultamento doloso del danno alla condotta meramente attiva o alla violazione di obblighi di comunicazione. Allo scopo, il subemendamento propone di inserire tra i casi nei quali la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta del fatto l'occultamento doloso realizzato in violazione di un obbligo di attivarsi e in violazione di obblighi di comunicazione, segnalazione o controllo.

Rivolge, quindi, un appello al Vice Ministro Francesco Paolo Sisto al quale riconosce di aver sempre dimostrato al riguardo – sebbene da una diversa posizione politica – una particolare sensibilità e attenzione e lo invita ad evitare di introdurre norme che rischiano di minare la tenuta stessa del nostro sistema giuridico.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.3.

Devis DORI (AVS), illustrando il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.4, ritiene necessario inserire nell'emendamento dei relatori la parola «conoscibile».

Infatti, evidenzia come nel nostro ordinamento la conoscenza legale di un atto o di un fatto si possa considerare raggiunta anche solo tramite il compimento delle formalità imposte. Osserva poi come tal-

volta l'ordinamento richiede che un atto sia portato a conoscenza del destinatario solo impiegando una specifica modalità, restando irrilevante il ricorso ad altri mezzi di notificazione così come la conoscenza effettiva dell'atto o del fatto.

Le Commissioni respingono il subemendamento Dori 0.1.61.4.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.61.5, chiarendo che esso sia stato suggerito da numerosi soggetti auditi che hanno ravvisato nel testo del provvedimento un potenziale contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Evidenzia come, in presenza di indagini complesse, che vertano su grandi appalti e che potrebbero vedere il coinvolgimento di vari attori in causa, non sia difficile prevedere un lungo processo di accertamento della responsabilità. Conseguentemente, l'emendamento proposto dai relatori in tema di termini prescrizionali rischia seriamente di compromettere l'individuazione dei responsabili del danno erariale e, per l'effetto, la finalità risarcitoria sottesa all'impianto della legge n. 20 del 1994.

Ricordando, infine, che l'occultamento doloso del danno costituisce finanche, ai sensi del codice civile, una causa di sospensione della prescrizione in senso civilistico e riportando gli orientamenti della giurisprudenza in materia di occultamento dannoso, invita la maggioranza a non procedere all'approvazione dell'emendamento 1.61 dei relatori, in quanto in contrasto con principi di ordine costituzionale, civile nonché penale.

Le Commissioni respingono il subemendamento Giuliano 0.1.61.5.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.61.6, ribadisce di non comprendere per quale ragione la condotta omissiva, che assume rilevanza in ambito civile e penale nelle ipotesi di truffa, non debba assumere rilevanza anche ai fini della responsabilità

contabile. Nell'osservare come i funzionari e i dirigenti pubblici dovrebbero essere adeguatamente formati all'esercizio delle rispettive funzioni, fa presente che la proposta di legge in esame, anziché garantire tale formazione ed esigere una corretta gestione delle risorse pubbliche, finisce per favorire i funzionari e i dirigenti complici, a vario titolo, di una mala gestione delle stesse.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Giuliano 0.1.61.6, 0.1.61.7 e 0.1.61.8.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il subemendamento Dori 0.1.61.9 non sarà posto in votazione in quanto il suo contenuto è recepito nella riformulazione dell'emendamento 1.61 dei Relatori.

Carla GIULIANO (M5S) illustra il subemendamento Auriemma 0.1.61.10, di cui è cofirmataria, che attribuisce rilievo alla condotta omissiva, in tutte le sue possibili configurazioni, nell'occultamento doloso del fatto dannoso. Riconoscendo come anche i relatori si siano resi conto di tale criticità che li ha indotti alla riformulazione del testo – comunque in modo insufficiente –, ritiene necessaria la previsione recata dal subemendamento in questione, anche per garantire omogeneità tra i vari settori dell'ordinamento giuridico.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Auriemma 0.1.61.10, approvano l'emendamento 1.61 dei Relatori (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*), e quindi respingono l'emendamento Alifano 1.40.

Devis DORI (AVS) interviene sull'emendamento Zaratti 1.41, di cui è cofirmatario, che estende alla fase dell'esecuzione contrattuale il controllo preventivo di legittimità su tutti i contratti di importo superiore alle soglie europee. Considera tale estensione necessaria, da un lato, per esigenze di uniformità e, dall'altro, perché deve tenersi conto del notevole impatto che l'esercizio del controllo preventivo ha sul-

l'organizzazione e sui carichi di lavoro della Corte dei conti.

Per altro verso, ritiene che debbano essere presi in considerazione, oltre al criterio delle soglie, anche ulteriori parametri ai fini dell'esercizio del controllo preventivo, che valorizzino altri profili di rischio. In questo senso, fa riferimento alle procedure straordinarie, a quelle derogatorie e a quelle in cui si sono verificate anomalie, in cui emerge l'opportunità di un controllo esteso, oltre che alla fase della gara, anche a quella dell'esecuzione del contratto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.41.

Carla GIULIANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.42, volto alla correzione di una previsione in apparenza positiva, ma in sostanza negativa.

In primo luogo, infatti, ritiene che l'ampliamento a dismisura del controllo preventivo di legittimità, senza un correlato incremento del personale della Corte dei conti, finisca per ingolfare quest'ultima e pregiudicarne la funzionalità. In secondo luogo, contesta l'effetto tombale sulla responsabilità di funzionari e dirigenti pubblici in conseguenza della mera sottoposizione al controllo preventivo. In terzo luogo, evidenziando come il controllo preventivo si fermi ad uno stadio precedente a quello dell'esecuzione contrattuale, è preclusa ogni valutazione sulla legittimità delle condotte successive.

Pertanto, alla luce del mancato – necessario – adeguamento della pianta organica della Corte dei conti, ritiene inadeguato l'ampliamento del novero degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Giuliano 1.42, di cui è cofirmataria, evidenzia come il problema di fondo sia rappresentato – più che dalla necessità di un'estensione dei controlli della Corte dei conti – dalla mancata previsione di un incremento del relativo organico, a fronte nelle nuove competenze attribuitele.

In questa prospettiva, reputa tale scelta pericolosa e scellerata, anche in relazione al contenuto dell'emendamento 1.64 dei Relatori, che comporta una sanatoria di ogni eventuale responsabilità contabile nel caso in cui decorrano infruttuosamente i termini previsti per l'esercizio del controllo preventivo.

Sostiene quindi come tali previsioni, dietro l'apparente pregio di un'estensione del controllo preventivo, finiranno per far collassare il sistema dei controlli della Corte dei conti e far sanare, in modo inaccettabile, un numero ancor maggiore di contratti conclusi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Stefania ASCARI (M5S) chiede l'accantonamento dell'emendamento Giuliano 1.42 al fine di favorire un supplemento di riflessione.

Rileva come le disposizioni sulle quali interviene la proposta emendativa in discussione rischino di produrre effetti criminogeni, in quanto prevedono un controllo preventivo di natura meramente formale che non investe il complesso del comportamento della pubblica amministrazione. Sottolinea, infatti, come per effetto di tali disposizioni il sindacato della Corte dei conti si limiterebbe alla verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti e non avrebbe ad oggetto la condotta sottostante e rileva come tale limitazione renderebbe il controllo inefficace, a vantaggio dei sistemi criminali e mafiosi.

Osserva come in tal modo venga sfregiata la tutela dell'interesse pubblico, in quanto si sottrae al controllo, limitato alla legittimità formale, la gestione della spesa pubblica e vengono incoraggiati comportamenti elusivi.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che i relatori non accedono alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Giuliano 1.42.

Le Commissioni respingono l'emendamento Giuliano 1.42.

Federico GIANASSI (PD-IDP), illustrando contestualmente gli emendamenti 1.45 e

1.43 a sua prima firma, rileva come le proposte emendative delle opposizioni siano volte a correggere le storture contenute nel provvedimento in esame.

Osserva, inoltre, come il quadro sia ulteriormente complicato dalle proposte emendative dei relatori, una delle quali prevede il conferimento di una delega al Governo per il riordino complessivo della Corte dei conti.

Evidenzia, altresì, l'esistenza di un problema di metodo, in quanto la maggioranza si limita a confrontarsi al suo interno e non prende in considerazione le proposte delle opposizioni – le quali peraltro non hanno certo assunto un atteggiamento ostruzionistico – al fine di migliorare un provvedimento che incide sull'architettura istituzionale del Paese.

Rileva come le modifiche introdotte dall'articolo 1 alla legge n. 20 del 1994 siano volte, secondo la definizione degli stessi proponenti, a determinare un effetto tombale sulle criticità dell'atto sottoposto al controllo e come in tal modo lo scudo erariale previsto in relazione al PNRR sia sostituito da limiti quantitativi, senza neppure la giustificazione dell'esistenza di una situazione emergenziale.

Sottolinea come in tal modo si realizzi una diminuzione eccessiva della responsabilità erariale e come, a fronte di ciò, gli emendamenti 1.45 e 1.43 siano volti a sopprimere talune previsioni contenute al comma 1, lettera *b*), numero 2) dell'articolo 1.

Auspica un mutamento di atteggiamento da parte della maggioranza nel prosieguo dei lavori, in quanto il provvedimento in esame incide su un'istituzione che ha una lunga tradizione di autonomia, difesa anche in fasi oscure.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gianassi 1.45 e 1.43.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Zaratti 1.44, di cui è cofirmatario, rileva come anch'esso intervenga sulle disposizioni volte ad ampliare i controlli preventivi di legittimità.

Osserva, al riguardo, come numerose previsioni contenute nel provvedimento in esame, fra cui quelle relative alla riduzione dei termini, siano suscettibili di determinare un notevole aggravio degli oneri in capo alla Corte dei conti e ritiene doveroso evidenziare i rischi ai quali si sta andando incontro.

Osserva, in primo luogo, come occorra evitare il rischio di andare incontro a una fase di cogestione che snaturerebbe la funzione di controllo, e come occorra a tal fine evitare un'eccessiva espansione dei controlli preventivi.

Sottolinea, inoltre, il rischio di vanificare gli effetti positivi della riforma di cui alla legge n. 20 del 1994, con la quale, al fine di rendere efficace la funzione di controllo, è stato circoscritto il novero degli atti sottoposti al controllo.

Rileva, quindi, come a fronte dell'ampliamento della funzione di controllo non sia stato previsto alcun rafforzamento dell'organico della Corte dei conti e come conseguentemente si determinerà di fatto una drastica riduzione dei controlli.

Ritiene che la maggioranza si stia assumendo una grave responsabilità, anche con riferimento al rispetto dell'articolo 97 della Costituzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 1.44.

Carla GIULIANO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.47, identico all'emendamento Gianassi 1.46 e all'emendamento 1.62 dei relatori, rileva come tale proposta emendativa sia ispirata a una logica di riduzione del danno.

Osserva come l'estensione scriteriata del controllo preventivo di legittimità alle regioni, alle province autonome e agli enti locali determinerà l'impossibilità per la Corte dei conti, anche a causa della carenza di organico, di fare fronte alle proprie funzioni, determinando l'assenza di fatto del controllo preventivo e la sanatoria generalizzata anche per i profili non presi in considerazione dal controllo stesso.

Rileva come l'estensione del controllo preventivo possa essere in astratto consi-

derata positivamente ma come, non essendo stato previsto alcun rafforzamento dell'organico, le norme in esame abbiano in realtà l'intento di esimere da responsabilità amministratori e funzionari, a detrimento delle altre funzioni della Corte in materia di finanza pubblica, e siano ispirate dall'intenzione di ottenere l'impunità.

Pietro PITTALIS (FI-PPE) rileva come le motivazioni dell'emendamento 1.62 dei relatori siano del tutto opposte e ben più nobili rispetto a quelle evidenziate dall'onorevole Giuliano.

Valentina D'ORSO (M5S) chiede che vengano esplicitate le motivazioni alle quali ha fatto riferimento il relatore Pittalis.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Gianassi 1.46, Giuliano 1.47 e 1.62 dei relatori (*vedi allegato*).

Nazario PAGANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale.
C. 1621 Foti e C. 340 Candiani.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo il capoverso 1-decies aggiungere il seguente:

1-undecies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima.

1.60. I Relatori.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.

1.39. Montaruli, Sbardella.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) al comma 2, dopo le parole: « fatto dannoso », sono inserite le seguenti:

« indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno » e dopo le parole: « occultamento doloso del danno » sono inserite le seguenti: « , realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione ».

1.61. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ; i termini di cui al comma 2 sono dimezzati.

* **1.46.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

* **1.47.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

* **1.62.** I Relatori.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	27

SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Emanuele Prisco, e il sottosegretario di Stato per la difesa, Matteo Perego di Cremona.

La seduta comincia alle 19.10.

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 2139 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 marzo 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono state presentate 38 proposte emendative (*vedi allegato*).

Con riferimento a tali proposte emendative, comunica che le presidenze, alla luce del paragrafo 3, lettera e), della Circolare del Presidente della Camera sulla

formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, ritengono inammissibile l'emendamento Baldino 17.1, che reca modifiche frammentarie a un atto non avente forza di legge, quale un regolamento.

Riccardo DE CORATO (FDI), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la IV Commissione, onorevole Bicchielli, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento La Porta 1.1, sull'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01, sugli emendamenti Zaratti 2.1 e 3.1, sull'articolo aggiuntivo Baldino 3.01, sull'emendamento Mauri 4.1, sugli articoli aggiuntivi Penza 4.01 e 4.02, sugli emendamenti La Porta 5.1, Zaratti 6.1 e 7.1, Penza 9.1, Auriemma 11.1, Penza 11.2 e 11.3, sull'articolo aggiuntivo Lomuti 11.01, sugli emendamenti Zaratti 12.1 e Bonafè 12.2, sugli identici emendamenti Zaratti 12.3 e Bonafè 12.4, sull'emendamento Bonafè 12.5, sugli articoli aggiuntivi Zaratti 12.01 e Auriemma 12.02, sull'emendamento Auriemma 14.1, sull'articolo aggiuntivo Auriemma 14.01, sull'emendamento Alfonso Colucci 16.1, sull'articolo aggiuntivo Zaratti 16.01, sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 16.03 e Bonafè 16.04, sugli identici articoli aggiuntivi Zaratti 16.05 e Bonafè 16.06, sugli emendamenti Pelle-

grini 17.2, Penza 17.3, Lomuti 18.1 e 18.2 e Pellegrini 18.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Alifano 18.01.

Il sottosegretario Emanuele PRISCO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive e ritira gli emendamenti La Porta 1.1 e 5.1.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Zaratti 1.01, gli emendamenti Zaratti 2.1 e 3.1 e l'articolo aggiuntivo Baldino 3.01.

Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando il suo emendamento 4.1, rileva come esso sia volto a sopprimere l'articolo 4, che reca disposizioni volte a ridurre la durata della formazione degli appartenenti alle Forze di polizia.

Ritiene che quella compiuta dall'articolo 4 sia una scelta sbagliata, che rende permanenti misure che erano state adottate durante il periodo della pandemia ma che, superato tale periodo, non sono, a suo avviso, giustificate. Osserva come non possa valere a compensare la riduzione del periodo di formazione l'aumento della durata del tirocinio, in quanto si tratta di due percorsi che rispondono a esigenze diverse.

Sottolinea la necessità di investire maggiormente sulla formazione degli appartenenti alle Forze di polizia, in particolare valorizzando gli enti e le scuole di formazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mauri 4.1.

Pasqualino PENZA (M5S), illustrando contestualmente gli articoli aggiuntivi a sua prima firma 4.01 e 4.02, rileva come essi rispondano all'esigenza di migliorare la disponibilità e la qualità degli alloggi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine, in particolare per quanto riguarda la Polizia di Stato e i Carabinieri. Sottolinea come occorra fare fronte con urgenza alla carenza degli alloggi di ser-

vizio, in particolare nelle grandi città, e come, a tal fine, l'articolo aggiuntivo 4.01 preveda lo stanziamento di risorse finanziarie e l'articolo aggiuntivo 4.02 preveda l'utilizzazione di alloggi di servizio appartenenti alle Forze armate.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Penza 4.01 e 4.02 e gli emendamenti Zaratti 6.1 e 7.1.

Pasqualino PENZA (M5S), illustrando il suo emendamento 9.1, non comprende le ragioni del parere contrario, auspicando che esso sia motivato esclusivamente dalla necessità di addivenire rapidamente all'approvazione del provvedimento e non dalla volontà di non riconoscere ai fini della carriera i periodi di servizio prestato nelle Forze armate.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Penza 9.1, Auriemma 11.1, Penza 11.2 e 11.3, nonché l'articolo aggiuntivo Lomuti 11.01.

Filiberto ZARATTI (AVS), illustrando il suo emendamento 12.1, rileva come esso sia volto a specificare in modo più chiaro e puntuale rispetto al testo del provvedimento i principi e i criteri direttivi della delega al Governo relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ritiene, infatti, che l'articolo 12 del provvedimento rechi una delega eccessivamente ampia, e sottolinea come l'emendamento in discussione specifichi in modo più dettagliato gli obiettivi della delega, a partire dall'armonizzazione della carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quella degli altri Corpi dello Stato.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Zaratti 12.1 e Bonafè 12.2, gli identici emendamenti Zaratti 12.3 e Bonafè 12.4, l'emendamento Bonafè 12.5, gli articoli aggiuntivi Zaratti 12.01 e Auriemma 12.02, l'emendamento Auriemma 14.1, l'articolo aggiuntivo Auriemma 14.01, l'emendamento Alfonso

Colucci 16.1, l'articolo aggiuntivo Zaratti 16.01, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 16.03 e Bonafè 16.04, gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 16.05 e Bonafè 16.06, gli emendamenti Pellegrini 17.2, Penza 17.3, Lomuti 18.1 e 18.2 e Pellegrini 18.3, nonché l'articolo aggiuntivo Alifano 18.01.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dei prescritti pareri.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.25.

ALLEGATO

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 81, terzo comma, secondo periodo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, le parole: « tre anni » sono sostituite con le seguenti: « un anno ».

1.1. La Porta, Urzì.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Formazione complementari per le Forze dell'Ordine)

1. Al fine di garantire la qualità e l'efficacia delle attività formative, con particolare attenzione agli impatti sul miglioramento delle relazioni tra le forze dell'ordine e le comunità locali, le strutture territoriali della Polizia dello Stato, la Guardia di Finanza e i Carabinieri, nell'ambito delle attività di formazione professionale del proprio personale, possono stipulare convenzioni per attivare corsi di formazione del personale su tematiche specifiche, con associazioni del Terzo Settore iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

2. I corsi di formazione sono realizzati sulla base di accordi tra le singole forze dell'ordine e le associazioni, previa verifica delle competenze e della qualità dei programmi formativi.

1.01. Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dopo le parole: « cittadini italiani » sono inserite le seguenti: « o atleti extracomunitari regolarmente iscritti ad una federazione sportiva italiana ».

2.1. Zaratti.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: degli psicologi aggiungere le seguenti: , degli ingegneri, dei fisici, dei chimici, dei biologi e degli avvocati,.

3.1. Zaratti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Fondo assistenza psicologica per il personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psico-emozionale, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

3.01. Baldino, Pellegrini, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.1. Mauri, Bonafè, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Misure per l'incremento delle strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

4.01. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.

4.02. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini.

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1477-ter del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da « che abbiano » fino a « ordinamento militare » sono soppresse;

b) al comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi dalle quali ne deriva la cessazione dal servizio attivo o in virtù di misure cautelari e pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici fino al rientro effettivo in servizio o che abbiano subito sanzioni disciplinari di stato ancorché in atto »;

c) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

5.1. La Porta, Urzì.

ART. 6.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera e) sostituire il numero: 33 con il seguente: 58;

alla lettera f) sostituire il numero: 63 con il seguente: 83.

6.1. Zaratti.

ART. 7.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze con le seguenti: se nel corso dell'anno si verificano una o più vacanze nel grado superiore, per cui si rendono necessarie promozioni annuali; queste sono conferite solo ed esclusivamente a copertura di individuati incarichi previsti per il grado superiore e, allo stato, risultanti vacanti.

7.1. Zaratti.

ART. 9.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Il periodo di servizio militare prestato in qualità di volontario in ferma prefissata annuale o quadriennale è riconosciuto ai fini dell'inquadramento economico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano prestato il medesimo servizio precedentemente all'assunzione dell'impiego o nel corso del suo svolgimento, salvo che lo stesso servizio non sia già stato valutato ai medesimi fini.

1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2, i lavoratori aventi diritto al riconoscimento del periodo di servizio militare di cui al medesimo comma 2 presentano una

richiesta scritta al proprio datore di lavoro, allegando la documentazione comprovante il servizio svolto.

1-quater. Al fine di garantire il riconoscimento di cui al comma 2, il datore di lavoro è tenuto a predisporre un piano programmatico annuale per l'aggiornamento dello stato matricolare dei lavoratori che ne hanno presentato richiesta ai sensi del comma 3, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle richieste.

1-quinquies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle richieste di cui al comma 3 e per la predisposizione del piano programmatico di cui al comma 4.

1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai militari transitati nel servizio permanente.

9.1. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini.

ART. 11.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

1-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è auto-

rizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

1-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del Comparto difesa e sicurezza *con le seguenti:* del Comparto difesa, sicurezza e soccorso.

11.1. Auriemma, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di garantire la circolazione a titolo gratuito del personale dei corpi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che viaggiano per motivi di servizio, è autorizzata la spesa di 5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.

1-ter. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 5 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: del Comparto difesa e sicurezza *con le seguenti:* del Comparto difesa, sicurezza e soccorso.

11.2. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Gli anni di servizio prestati nel ruolo della Polizia di Stato o delle Forze Armate sono riconosciuti integralmente, ai fini giuridici, per l'inquadramento nel corrispondente ruolo civile. Il riconoscimento avviene attraverso l'attribuzione di una qualifica e di una posizione economica equiparata al ruolo e alle funzioni svolte durante il servizio attivo. Il computo tiene

conto delle specifiche esperienze e delle responsabilità ricoperte dal dipendente, con riferimento alle corrispondenti qualifiche previste dai contratti collettivi del pubblico impiego.

1-ter. Le disposizioni del comma 2 si applicano:

a) al personale della Polizia di Stato dichiarato non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia e transitato ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;

b) al personale delle Forze Armate inquadrato nei ruoli civili ai sensi dell'articolo 930 del decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) al personale già assunto, transitato verso i ruoli della Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, durante il periodo di vigenza dello stesso, che presenti apposita domanda;

d) al personale assunto ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successivamente transitati nei ruoli della Polizia di Stato.

1-quater. Il computo giuridico è effettuato su istanza dell'interessato, da presentare all'amministrazione di appartenenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per il personale futuro, entro dodici mesi dalla data di transito o assunzione nel ruolo civile.

1-quinquies. L'amministrazione competente verifica i requisiti e adotta il provvedimento di riconoscimento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di esito negativo, l'interessato può presentare ricorso amministrativo entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

1-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, ai dipendenti già transitati o assunti nei ruoli civili alla data della sua entrata in vigore, previa domanda degli interessati.

11.3. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121 in materia di norme di comportamento politico)

1. All'articolo 81, terzo comma, ultimo periodo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « come candidati alle elezioni, » sono inserite le seguenti: « fatta salva la possibilità di impiego presso enti, reparti o distaccamenti in ruoli non operativi e senza incarico di comando di corpo ed equiparati, »;

b) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

11.01. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Alfano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

ART. 12.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al fine di:

a) rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente a tale Corpo al fine di raggiungere una sostanziale equior-dinazione delle qualifiche con il personale delle Forze di Polizia;

b) completare il percorso per garantire al personale di tale Corpo pari trattamento retributivo, anche accessorio, previdenziale ed assicurativo al personale delle Forze di Polizia;

c) armonizzare le opportunità di carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelle degli altri Corpi dello Stato, prevedendo qualifiche più elevate nei posti funzione e nelle diverse mansioni e funzioni anche incrementando la dotazione organica dei ruoli direttivi-ispettori-capo reparto, capo squadra;

d) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli operativi;

e) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli specialistici;

f) rivedere ed unificare i ruoli: « Vigili del Fuoco » – « Capi Squadra/Capi Reparto » – « Ispettori » con previsioni di carriera semplificate, rendendo naturale il percorso di carriera del personale operativo e specialistico sino alle qualifiche di Ispettori;

g) incrementare le possibilità di accesso ai ruoli superiori dall'interno per il personale in possesso dei previsti requisiti e titoli di studio, in funzione della peculiarità e specificità dei compiti che rendono inadatte le assunzioni per concorso pubblico in talune delle qualifiche superiori con connotati prettamente « operativi e/o specialistici »;

h) istituire un apposito ruolo « correlato al soccorso » cui inquadrare, previa domanda volontaria e previo mantenimento del trattamento previdenziale più vantaggioso, anche il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente a « mansioni di ufficio », il personale « idoneo parziale », nonché il personale degli attuali ruoli « tecnico-professionali » riqualificato ed idoneo ad attività tecnico-logistico-gestionali-investigative « sul campo », in analogia ai ruoli tecnici degli altri Corpi dello Stato;

i) istituire nuovi profili specialistici necessari al soccorso pubblico (tra cui CINOFILI, TLC e NIA);

l) accelerare e snellire i percorsi di carriera del personale dei ruoli tecnico professionali;

m) facilitare le procedure di mobilità del personale specialista non vincolate rigidamente alle piante organiche per qualifica, ma tenendo conto anche del principio, previsto dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, di « unicità delle funzioni » tra le diverse qualifiche del medesimo ruolo;

n) istituire le procedure di mobilità a domanda da e per altre Amministrazioni per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avente ruoli e funzioni non

operative assimilabili al personale delle altre amministrazioni pubbliche;

o) potenziare e rimodulare il ruolo del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo un'organizzazione diffusa su tutto il territorio;

p) potenziare le dotazioni organiche dedicate ai servizi informatici e telematici;

q) prevedere idonee misure di prevenzione e protezione dalle malattie professionali del personale altamente esposto a sostanze chimiche e cancerogene, nonché un adeguato monitoraggio e studio epidemiologico delle malattie professionali;

r) dare attuazione alle politiche alloggiative di servizio per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dall'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

s) valorizzare la Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconoscendo alla stessa ed ai suoi componenti lo stesso trattamento ordinamentale e di progressione di carriera previsto per la banda musicale degli altri Corpi dello Stato;

t) revisionare il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 per adeguarlo alle mutate esigenze del soccorso pubblico, ai cambiamenti climatici, alla transizione energetica, alla innovazione tecnologica, ai rapporti con gli altri Corpi, con gli altri Enti di soccorso, con le associazioni di volontariato, definendo nel dettaglio le competenze dello Stato e quelle che possono essere espletate da personale volontario;

u) ampliare le competenze e potenziare i controlli di prevenzione incendi e di sicurezza sul lavoro per quanto di specifica competenza, ridefinire il sistema degli alloggi di servizio, nonché procedere ai dovuti chiarimenti normativi sulle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza dei diversi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

12.1. Zaratti.

Al comma 2, sostituire le parole da: del seguente principio e criterio direttivo *fino*

alla fine del comma con le seguenti: dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;

b) valorizzazione della figura del dirigente tecnico;

c) rimodulazione delle dotazioni organiche esistenti con valorizzazione della professionalità acquisita anche mediante l'anzianità maturata;

d) ampliamento della riserva dei posti per l'accesso mediante i concorsi pubblici anche per le carriere apicali;

e) valutazione e riconoscimento dei diplomi posseduti ai fini della progressione della carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

f) previsione di processi di mobilità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riferimento a quello del ruolo tecnico professionale;

g) valorizzazione del personale appartenente al ruolo di rappresentanza della banda musicale mediante riconoscimento di apposita qualifica;

h) riconoscimento della specialità e relativa indennità per il personale che espleta funzioni di TLC, Capo Squadra, Autista III e IV grado, Cinofilo, NBCR III livello, USAR-M, NIA II e III livello, DOS, Aeroportuale e Formatore in servizio presso i Poli Didattici Nazionali.

12.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Graziano, Carè.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2:

sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

aggiungere, in fine, le parole: , anche mediante un piano pluriennale di assunzioni di almeno 15.000 unità dei ruoli tecnici ed operativi entro il 2029;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **12.3.** Zaratti.

* **12.4.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Graziano, Carè.

Al comma 2, sopprimere le parole: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,;

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.5. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.

(Estensione dell'applicazione del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L'assicurazione di tale personale è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute. Al citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno ».

3. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

4. L'assolvimento dell'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell'equo indennizzo. L'accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima

lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell'equo indennizzo.

5. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasmette all'INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell'accertamento della dipendenza della lesione o dell'infermità da causa di servizio.

6. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell'equo indennizzo, possono essere denunciati all'INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.

Art. 12-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 4, dopo la lettera *d-bis*) è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

b) all'articolo 13:

1) il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

«*1-bis*. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza

sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell'interno e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma *2-bis* »;

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«*2-bis*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dell'economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL.

2-ter. Il Comitato di cui al comma *2-bis* ha il compito di:

a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;

b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.

2-quater. Ai fini di cui alla lettera *b*) del comma *2-ter*, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma *1-bis* deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto ».

2. All'articolo 206-*bis*, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: « con il Ministro della salute » sono inserite le seguenti: « , sentita la

Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ».

3. All'articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: « coloro che abbiano » sono inserite le seguenti: « riportato lesioni o ».

12.01. Zaratti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Potenziamento della digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione « Soccorso Civile », è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.

2. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

12.02. Auriemma, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge

13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

1-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14.1. Auriemma, Carmina, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure di sostegno ai fini dell'incremento degli alloggi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 10 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze,

per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio.

3. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

14.01. Auriemma, Alifano, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza.

ART. 16.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. A decorrere dall'anno 2025, alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

02. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Adeguamenti delle misure in favore delle vittime del dovere e.

16.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Baldino, Lomuti, Pellegrini, Penza.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Collocamento mirato e assunzioni per chiamata diretta delle vittime del terrorismo e

della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere)

1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998, n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche, sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, purché il dante causa non risulti iscritto, ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti

già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

16.01. Zaratti.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure in materia di esenzione fiscale diretta e indiretta in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché delle vittime del dovere e dei loro familiari)

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti in base alla vigente normativa alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, comma 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo

istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

* **16.03.** Zaratti.

* **16.04.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Graziano, De Maria.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

(Misure in materia di stanziamenti per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, delle vittime del dovere, nonché dei loro superstiti)

1. A decorrere dall'anno 2024, l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio, mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

** **16.05.** Zaratti.

** **16.06.** Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Graziano, De Maria.

ART. 17.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « tre »;

b) al comma 2, le parole: « un ufficiale, due sottufficiali e due militari del ruolo "Appuntati e finanziari" in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ufficiale, un sottufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « due ispettori, un sovrintendente, e due militari del ruolo "Appuntati e finanziari" in servizio permanente nonché da tre membri supplenti dei quali un ispettore, un sovrintendente »;

c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

17.1. Baldino, Lomuti, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi delle contribuzioni sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento dei premi di previdenza, impiegati in acquisto di titoli del debito pubblico, ovvero impiegati in prestiti da concedere ai militari soggetti a ritenute, nella misura e con le norme disposte dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dello stesso Consiglio di amministrazione. ».

17.2. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione è istituito il « Polo Unico INPS della Polizia di Stato » con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e gli elementi utili ai fini dell'operatività del Polo Unico INPS della Polizia di Stato.

17.3. Penza, Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.1. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.

(Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia – Ente circoli della Marina militare)

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il comma 3 è sostituito con il seguente:

« 3. Gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono iscritti al Circolo e sono tenuti al pagamento obbligatorio

della quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta. »;

b) all'articolo 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed è posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare »;

c) all'articolo 131-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « I soci ordinari » sono sostituite dalle seguenti: « Gli ufficiali e i sottufficiali della Marina militare, previa presentazione e accoglimento di apposita istanza, sono soci ordinari, iscritti ai circoli, e »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza questa si intende accolta. ».

18.2. Lomuti, Baldino, Pellegrini, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 131-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli ufficiali e i sottufficiali, al pari di tutti gli altri componenti della Marina militare, sono soci ordinari, iscritti di diritto ai circoli ».

18.3. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Relazione annuale)

1. Il Governo presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge. In sede di prima applicazione, la relazione è presentata entro il primo semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

18.01. Alifano, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Lomuti, Pellegrini, Penza.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »	40
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »	40

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni ».

L'audizione è stata svolta dalle 9 alle 9.10.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni ».

L'audizione è stata svolta dalle 9.30 alle 9.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	46

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 12.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, il disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla XIV Commissione; un proponente per ciascuna relazione di minoranza, può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione.

Segnala altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza. Al riguardo fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la

Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità; a tale ultimo riguardo segnala come l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore saranno trasmessi alla XIV Commissione unitamente alla relazione approvata, e potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda poi che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere. I pareri espressi dalle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento.

Rammenta, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti presso la I Commissione è fissato alle ore 16 della giornata odierna.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge 24 dicembre

2012, n. 234, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria annuale già prevista dalla legge n. 11 del 2005.

In base alla riforma introdotta dalla citata legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Per quanto riguarda, in particolare, lo strumento della legge di delegazione europea, ricorda che il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della medesima legge il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da rece-

pire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 2280, esso – a seguito delle modifiche introdotte dal Senato – consta di 29 articoli, divisi in tre Capi. L'articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 20 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 24 regolamenti europei nonché disposizioni per l'istituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. L'annesso Allegato A, a seguito dell'esame da parte del Senato, ha ad oggetto 21 direttive in luogo delle originarie 15.

In particolare, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolato del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Disciplina inoltre la partecipazione delle Camere al processo di formazione dei decreti legislativi medesimi e la copertura finanziaria delle spese in cui incorrano le amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Riguardo al contenuto dell'Allegato A, richiamato dal comma 1, anticipa qui che assumono particolare rilievo per quanto concerne gli ambiti di stretta competenza della I Commissione 4 direttive.

La prima di esse è la direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di sog-

giornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Ricorda a tale proposito che nell'ordinamento dell'Unione europea, la rifusione consiste nell'adozione di un nuovo atto, che sostituisce il provvedimento precedente ed opera alcune modifiche alla disciplina già posta da quest'ultimo.

La direttiva in esame ricalca sostanzialmente la procedura amministrativa già disciplinata, confermando il principio che «la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di un permesso unico è presentata mediante una procedura unica di domanda». Anche il nuovo testo demanda allo Stato membro di definire se la domanda possa essere presentata dal lavoratore straniero interessato o dal datore di lavoro interessato o da uno dei due soggetti. La nuova direttiva specifica che la domanda da parte del lavoratore, se contemplata dall'ordinamento dello Stato membro, deve essere considerata legittima – oltre che in caso di presentazione dall'estero – anche qualora il soggetto la presenti quando già soggiorni nel territorio nazionale sulla base di un permesso di soggiorno valido. Modificando la formulazione precedente, la nuova direttiva stabilisce che, qualora uno Stato membro rilasci permessi unici solo sulla base della presenza del lavoratore nel proprio territorio, lo Stato membro interessato deve rilasciare il visto per l'ingresso (sempre che siano soddisfatti i relativi requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione o nazionale).

Ulteriori modifiche operate dalla direttiva sostitutiva consistono nel riconoscimento del diritto di cambiare datore di lavoro durante il periodo di validità del permesso suddetto, nella limitazione della revocabilità del permesso unico a causa di disoccupazione sopravvenuta, nell'introduzione di norme relative – con riferimento ai lavoratori stranieri e ai relativi datori di lavoro – alle attività di monitoraggio, di valutazione e di ispezione, alle sanzioni, all'agevolazione delle denunce e dei mezzi di ricorso. Quanto ai diritti derivanti dal rilascio del permesso unico, si prevede,

confermando le disposizioni già stabilite nel 2011, che il titolare del permesso unico abbia diritto « quanto meno » a: entrare e soggiornare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico; accedere liberamente all'intero territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso unico; svolgere la specifica attività lavorativa autorizzata; essere informato dei diritti conferitigli.

Le disposizioni relative alla parità di trattamento dei lavoratori stranieri costituiscono invece una sostanziale conferma di quelle già poste dalla citata direttiva del 2011 e riguardano tra l'altro condizioni di impiego, diritto di sciopero e di partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori, istruzione e formazione, riconoscimento di diplomi e qualifiche, agevolazioni fiscali. Viene comunque consentito agli Stati membri, a determinate condizioni e in casi specifici, di limitare la parità di trattamento. A norma della direttiva, gli Stati membri devono provvedere affinché i lavoratori di Paesi terzi abbiano parità di accesso, rispetto ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano: alle misure di protezione contro il licenziamento, o altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa; a tutti i procedimenti giudiziari intesi a garantire il rispetto della direttiva in esame e delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della medesima.

Di interesse della Commissione Affari costituzionali anche la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Segnala inoltre la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che in maniera analoga

rispetto alla precedente stabilisce i requisiti minimi comuni a livello europeo per il funzionamento degli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego.

Tra le principali novità, le nuove disposizioni delle citate direttive richiedono agli Stati membri dell'Unione di: designare uno o più organismi per la parità e garantire che gli stessi siano indipendenti e liberi da influenze esterne; fornire agli organismi le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per svolgere i compiti ad essi assegnati; porre gli organismi in condizione di prevenire la discriminazione e di promuovere la parità di trattamento, sensibilizzando la popolazione sull'esistenza e sui servizi degli organismi; garantire che gli organismi siano attrezzati per fornire assistenza alle vittime di discriminazione, in particolare conferendo agli stessi il potere di condurre indagini e di impegnarsi nella risoluzione alternativa delle controversie nei casi di discriminazione; autorizzare gli organismi per la parità a presentare osservazioni e ad agire nei procedimenti giudiziari nei casi di discriminazione.

Le disposizioni, poi, introducono l'obbligo per le autorità nazionali di consultare gli organismi per la parità su questioni di discriminazione, nonché l'obbligo per gli organismi stessi di produrre un programma di lavoro che definisca le priorità e le attività future ed una relazione annuale di attività, disponibile al pubblico. Infine, la direttiva vincola la Commissione europea a monitorare l'attività degli organismi, redigendo un elenco di indicatori sul funzionamento dei medesimi e riferendo sull'applicazione e sugli effetti pratici delle direttive. Nel contesto del monitoraggio, prevede, inoltre, la possibilità per il Parlamento europeo di discutere con la Commissione il funzionamento degli organismi stessi.

Nell'Allegato A figura anche la direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che reca disposizioni volte a modificare la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, al fine di mi-

gliorare la risposta, sul piano della giustizia penale, ai reati relativi alla tratta di esseri umani e di garantire assistenza e adeguato sostegno alle vittime. L'obiettivo cerca di essere perseguito tramite il potere per le autorità di non perseguire penalmente le vittime coinvolte in attività illegali, la promozione di una formazione periodica e specializzata agli operatori che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali della tratta di esseri umani, l'istituzione di unità specializzate contro la tratta e misure che garantiscano l'accesso alla protezione internazionale alle vittime e al risarcimento. Fa presente con specifico riguardo alle misure di assistenza e sostegno alle vittime minorenni, la previsione da parte degli Stati membri di azioni specifiche volte ad evitare che le vittime siano reimmesse nel circuito della tratta all'interno dell'Unione, quali l'introduzione di programmi volti a sostenere la transizione del minore verso l'emancipazione e l'età adulta e la nomina di un tutore o di un responsabile del minore dal momento in cui quest'ultimo viene identificato dalle autorità. Sul tema delle misure preventive, si specifica che gli Stati devono prestare attenzione alla dimensione *online* intervenendo con azioni adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, compresa la promozione dell'alfabetizzazione digitale e delle competenze digitali.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti presso la I Commissione, per le parti di competenza, è fissato alle ore 16 della giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giuseppina Castiello.

La seduta comincia alle 12.50.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

C. 1296, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 marzo 2025.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Urzì, ha ritirato l'emendamento 1.1 a sua firma e ha presentato l'emendamento 1.2 (*vedi allegato*).

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, fa presente come, raccogliendo le valutazioni espresse nel corso della precedente seduta, si sia ritenuto di individuare, con l'emendamento 1.2, il 9 dicembre quale Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.

La Sottosegretaria Giuseppina CASTIELLO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 del Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore (*vedi allegato*).

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalla proposta emendativa testé approvata, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento
in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato.**

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: l'8 dicembre con le seguenti: il 9 dicembre.

1.2. Il Relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (*Esame e rinvio*) 47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 15.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, nel rinviare per il resto alla documentazione predisposta dagli uffici, preannuncia che la relazione si soffermerà sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, che riguardano profili limitati.

L'articolo 11 colma una lacuna normativa, riguardante i diversi requisiti di onorabilità e affidabilità richiesti per il personale di Agenzia delle entrate-Riscossione e gli altri dipendenti di Agenzia delle entrate. A tal fine, stabilisce che anche per Agenzia delle entrate-Riscossione è vietata l'assunzione di coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato

per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione e dispone, altresì, un obbligo di informazione, già in fase di selezione, verso l'ente di riscossione, da parte di quanti siano sottoposti a procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione ovvero rispetto ai quali risultino precedenti penali iscritti nel casellario giudiziario.

La medesima disposizione definisce poi gli obblighi in capo all'Agenzia delle entrate-Riscossione con riferimento al trattamento dei dati personali di tipo giudiziario rinviando alla normativa nazionale e unionale in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e regolamento (UE) n. 2016/679). La disposizione stabilisce, tra le altre cose, che i dati personali raccolti possono essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose per il periodo strettamente necessario a tal fine, ovvero fino al passaggio in giudicato della decisione giudiziaria o allo spirare dei termini di prescrizione.

L'articolo 12, comma 3, prevede l'applicazione anche ai magistrati fuori ruolo titolari di incarichi dirigenziali presso il Ministero della giustizia del sistema di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi

di pagamento, in base al quale quota parte della retribuzione di risultato – in misura non inferiore al 30 per cento – è direttamente legata al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Nel caso di specie, trattandosi di personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, la previsione incide sull'indennità di incarico prevista dalla normativa vigente che non può essere superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza.

Il comma 11 del medesimo articolo 12, invece, nel prevedere una disciplina transitoria in merito alla possibilità, per le pubbliche amministrazioni, a determinate condizioni, di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro, fa salve alcune categorie di lavoratori tra cui il personale di magistratura.

L'articolo 17 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di una nuova direzione generale per la prevenzione e il contrasto all'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, con compiti di vigilanza e controllo sui soggetti

obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e in materia di procedimenti sanzionatori.

Ricorda che nella relazione illustrativa si legge che tale direzione generale viene prevista in adempimento degli obblighi unionali ed internazionali in materia di prevenzione dei reati finanziari e nell'ottica dell'imminente entrata in funzione dell'Autorità europea all'uopo deputata (AMLA – Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo). Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge di delegazione europea 2024 (A.C. 2280), attualmente all'esame, in seconda lettura, della Camera dei deputati, prevede, all'articolo 14, anche la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1620, che ha istituito la suddetta Autorità.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) ..	52
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 25 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 11.50.

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

C. 2171 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

Antonino MINARDO, presidente, avverte che la Commissione, nell'odierna seduta, prosegue l'esame in sede referente del disegno di legge C. 2171 Governo, approvato

dal Senato, recante disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46.

Avverte altresì che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda come nella seduta dell'11 marzo scorso il relatore, On. Padovani, abbia illustrato i contenuti del provvedimento.

Fa presente inoltre come, secondo quanto convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, si sia convenuto di organizzare i lavori della Commissione in base al seguente calendario: oggi, conclusione dell'esame preliminare e fissazione del termine per la presentazione di eventuali proposte emendative; domani, 26 marzo, esame degli eventuali emendamenti e richiesta dei pareri alle commissioni in sede consultiva, entro la prossima settimana, conferimento del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 18 della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremona.

La seduta comincia alle 11.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

C. 1915 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, fa presente come la IV Commissione Difesa sia chiamata a rendere il parere alla III Commissione affari esteri sul disegno di legge C. 1915 recante la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

Evidenzia come l'intesa sia finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi – in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

Quanto al contenuto del Protocollo, per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione difesa, segnala gli articoli 2, 6, 8 e 9, rinviando per i dettagli al *dossier* predisposto dagli Uffici.

Sottolinea, in particolare, come l'articolo 2 illustri le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. La collaborazione – che potrà avvenire attraverso incontri e visite di rappresentanti delle Istituzioni della difesa e di delegazioni civili e militari, scambio di informazioni ed esperienze, partecipazione a corsi di formazione e seminari o altre modalità concordate fra le Parti – riguarda ogni settore di interesse comune per le Parti, fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese.

Osserva come relativamente all'articolo 6, esso regoli la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita — nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente — relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Tale cooperazione avverrà, *inter alia*, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare nel campo della produzione di beni militari.

Evidenzia come l'articolo 8 regoli il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificando che il loro utilizzo, possibile esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, dovrà avvenire in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti e che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.

Infine, fa presente come l'articolo 9 conferisca ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma.

Con riferimento, invece, al disegno di legge di ratifica ed esecuzione, segnala come esso si componga di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, salvi gli oneri previsti all'articolo 3 dell'Accordo per spese di missione, cui si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Antonino MINARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione — Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, fa presente come il disegno di legge C. 2126 si componga di 30 articoli, suddivisi in sei Capi, recanti un *corpus* di norme finalizzato a riconoscere e promuovere lo sviluppo delle zone montane, la cui crescita economica e sociale costituisce un obiettivo di interesse nazionale.

Evidenzia come il Capo IV (articoli da 11 a 18), in particolare, rechi misure a tutela del territorio.

Per quanto concerne la competenza della Commissione difesa, illustra l'articolo 17, comma 3.

In particolare, segnala come l'articolo 17, che si compone di 3 commi, rechi una definizione dei rifugi di montagna, precisando come lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscano, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi.

Evidenzia come al comma 3, segnatamente, si preveda che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possano essere con-

cessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Andrea DE MARIA (PD-IDP), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo, fa presente come tale contrarietà sia conseguente al giudizio negativo espresso con riferimento al provvedimento nel suo insieme e non alla proposta di parere formulata dal relatore.

Arnaldo LOMUTI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

Antonino MINARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024.

C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per le parti di competenza, del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024» (C. 2280 approvato dal Senato).

Ricorda come, sul disegno di legge di delegazione europea, le Commissioni di settore siano chiamate a deliberare una relazione che sarà trasmessa alla XIV Commissione. Ciascuna Commissione può nominare un relatore perché partecipi alle sedute della XIV Commissione. È altresì possibile presentare relazioni di minoranza ed un proponente per ciascuna di esse può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni in sede consultiva.

A tale proposito, fa presente come nell'ambito dell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tutti i gruppi abbiano rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.

Ricorda, in ogni caso, come i deputati abbiano la facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro il termine delle ore 12 di giovedì 27 marzo prossimo.

Avverte inoltre come, su richiesta della XIV Commissione, l'esame del provvedimento nelle Commissioni di settore, dovrà concludersi entro giovedì 27 marzo.

Invita quindi il relatore, onorevole Bagnasco, ad illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, fa presente come il disegno di legge di delegazione europea 2024 (C. 2280 Governo), dopo le modifiche al Senato, consti di 29 articoli suddivisi in 3 Capi e di un Allegato A che elenca 21 direttive da recepire senza necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Evidenzia come talune disposizioni coinvolgano le competenze della Commissione Difesa, in modo indiretto e marginale.

Rinviando per i dettagli al *dossier* predisposto dagli Uffici, sottolinea, dunque, come l'articolo 5 stabilisca criteri per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1226,

che disciplina reati e sanzioni per la violazione delle misure restrittive UE (es. congelamento beni, embarghi, misure finanziarie). Per quanto di competenza della Commissione, segnala come nel *considerando* n. 2 della predetta direttiva, misure restrittive quali il congelamento dei beni, i divieti di ingresso e transito, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi, costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) previsti dall'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea.

Con riferimento all'articolo 14 del provvedimento, segnala come esso deleghi il Governo a recepire la direttiva (UE) 2024/1640 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per riciclaggio e terrorismo, adeguando il quadro normativo nazionale ai regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620. Segnala, quale profilo di competenza, che il comma 2, prevede, tra i principi e criteri direttivi, che il Governo riordini e aggiorni le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Osserva come l'articolo 26 preveda l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR) sulla riduzione della deforestazione globale, designando il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste le autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento stesso. In questo contesto, come profilo d'interesse della Commissione, si rinviene la possibilità del MAF di avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nello svolgimento dei suoi compiti.

Da ultimo, fa riferimento alle deleghe conferite al Governo per il recepimento di due direttive, contenute nell'elenco di cui all'Allegato A e, in particolare, la direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), che aggiorna la normativa sulla promozione dell'energia da

fonti rinnovabili, e la direttiva (UE) 2024/1260, che definisce norme minime per il reperimento, la confisca e la gestione di beni nei procedimenti penali.

Per ciò che concerne la prima direttiva, sottolinea come un profilo di competenza possa rinvenirsi nella possibilità dello Stato di escludere una determinata zona dall'installazione delle apparecchiature per interessi della difesa nazionale o per motivi di sicurezza.

Con riferimento alla seconda direttiva, evidenzia come un profilo di competenza possa riscontrarsi, invece, nella circostanza che la direttiva stessa, all'articolo 2, nel definire il suo ampio ambito di applicazione, precisa di essere applicabile – tra i molti menzionati – anche ai reati contemplati dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (lettera k).

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di relazione.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Antonino MINARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

Delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Bagnasco quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 12.05.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione IV (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023 (C. 1915 Governo),

premesso che l'accordo è finalizzato all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza;

considerato che:

l'articolo 2 dell'Accordo prevede aree e modalità di gestione della cooperazione tra fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese;

l'articolo 6 dell'Accordo regola la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa, prevedendo inoltre l'impegno delle Parti a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito;

l'articolo 8 dell'Accordo regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza;

l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, di natura generale o specifica, che entreranno in vigore al momento della firma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (C. 2126 Governo, approvato dal Senato),

considerato che il comma 3 dell'articolo 17 del disegno di legge precisa che i rifugi di montagna di proprietà pubblica

possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 (C. 2280 Governo, approvato dal Senato),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 e abb. A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	65
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	71
Sui lavori della Commissione	72

SEDE REFERENTE

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.

C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che la seduta del 19 marzo scorso si è conclusa con l'approvazione dell'emendamento 30.1 della relatrice e che nel corso della seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative rimaste accantonate.

Invita, pertanto, la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere i propri pareri sulle predette proposte emendative.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 3, esprime anzitutto parere favorevole sull'emendamento Carmina 7.9, a

condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando che, in conseguenza di tale riformulazione, l'emendamento dovrà intendersi riferito all'articolo 3. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Iaria 3.3, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Iaria 5.2, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto tale ultimo emendamento sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Iaria 3.3, come riformulato. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Vaccari 3.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Vaccari 3.16, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto il medesimo emendamento risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Vaccari 3.15, come riformulato.

Con riferimento all'unica proposta emendativa accantonata riferita all'articolo 6, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Castiglione 6.014, esprimendo altrimenti parere contrario.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 10.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Girelli 10.2, Grimaldi 10.3, Mazzetti 10.4, Ruffino 10.5, Roggiani 10.6, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita, quindi, i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Faraone 10.12, evidenziando che l'emendamento sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione, in un testo riformulato, delle proposte emendative da ultimo menzionate. Invita, inoltre, al ritiro degli identici emendamenti Pella 10.13, Faraone 10.14, Roggiani 10.15, Steger 10.16 e Ruffino 10.18, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Roggiani 10.19. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Romano

10.20, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime parere contrario sugli emendamenti Iaria 10.21 e 10.22; invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ruffino 10.02, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sarracino 10.03, mentre invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Iaria 10.04, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Raffa 10.05 e Carmina 10.06 e 10.07.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonelli 12.1 ed Evi 12.2, sugli identici emendamenti Pella 12.3, Faraone 12.4, Simiani 12.5 e Steger 12.6, nonché sugli emendamenti Ruffino 12.7, Sergio Costa 12.8 e Ilaria Fontana 12.9. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferrari 12.10, a condizione che sia riformulato in termini identici al proprio emendamento 12.23; esprime, altresì, parere favorevole sugli identici emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Ferrari 12.14, Grimaldi 12.15, Faraone 12.16 e Ruffino 12.17, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Evi 12.13, esprimendo altrimenti parere contrario, evidenziando che tale proposta emendativa sarebbe assorbita dall'eventuale approvazione dell'emendamento Simiani 12.12, come riformulato. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Simiani 12.18, a condizione che sia riformulato in termini identici al proprio emendamento 12.23. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti Simiani 12.19 e 12.20 e Caramiello 12.21, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Bruzzone 12.22, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Bruzzone 29.6, esprimendo altrimenti parere contrario, in quanto tale emendamento risulterebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Bruzzone 12.22, come riformulato.

Il Ministro Roberto CALDEROLI esprime parere conforme a quello della relatrice rispetto alle proposte emendative finora richiamate. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 12.23 della relatrice, nonché sugli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18, a condizione che siano tutti riformulati in un medesimo testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a propria firma 12.23 (*vedi allegato 1*) e invita, conseguentemente, i presentatori al ritiro del subemendamento Comaroli 0.12.23.2, il cui contenuto risulta assorbito dall'eventuale approvazione del predetto emendamento a propria firma 12.23, come riformulato. Conseguentemente, precisa che il parere favorevole agli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18 deve intendersi condizionato alla loro riformulazione in termini identici alla nuova formulazione del proprio emendamento 12.23.

Esprime, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nevi 12.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*); esprime, infine, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Marino 12.02.

Passando, infine, all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite, rispettivamente, all'articolo 21 e all'articolo 22, esprime parere favorevole sull'emendamento Ciaburro 21.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 22.12, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Ministro Roberto CALDEROLI concorda con i pareri espressi dalla relatrice nel suo ultimo intervento.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) chiede una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un'adeguata valutazione delle proposte di riformulazione prospettate dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richie-

sta avanzata dalla deputata Roggiani, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 13.15, è ripresa alle 13.25.

Ida CARMINA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 7.9 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Carmina 7.9, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.3 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Iaria 3.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Iaria 3.3, come riformulato, l'emendamento Iaria 5.2 s'intende assorbito.

Marco SIMIANI (PD-IDP) invita la relatrice e il rappresentante del Governo a voler riconsiderare la proposta di riformulazione riferita all'emendamento Vaccari 3.15, di cui è cofirmatario, giacché il riferimento in essa contenuto alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative appare suscettibile, come peraltro già ampiamente dibattuto in occasione dell'esame presso la Camera dei deputati di precedenti provvedimenti legislativi, alcuni dei quali recanti anche norme in materia di rappresentanza sindacale, di introdurre elementi di criticità nel sistema delle relazioni sindacali. Invita, pertanto, la relatrice e il Ministro Calderoli a mantenere accantonata la citata proposta emendativa per il tempo necessario a consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti e pervenire, così, a una più soddisfacente riscrittura del testo della proposta emendativa.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la riformulazione dell'emendamento Vaccari 3.15 proposta corrisponde a una specifica richiesta in questo senso avanzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che a tale specifica riscrittura del testo ha subordinato il proprio orientamento favorevole.

Marco SIMIANI (PD-IDP), prendendo atto degli elementi di informazione da ultimo resi dalla relatrice, dichiara di non poter accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Vaccari 3.15 (*vedi allegato 1*), di cui è cofirmatario, evidenziando come la riscrittura proposta si ponga in contraddizione anche rispetto a posizioni trasversalmente condivise in passato tra i diversi gruppi parlamentari in occasione dell'esame di analoghe previsioni normative contenute in precedenti provvedimenti legislativi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, prende atto che, a seguito della mancata accettazione, da parte dei presentatori, della proposta di riformulazione dell'emendamento Vaccari 3.15, la relatrice e il rappresentante del Governo esprimono ora sul testo originario del medesimo emendamento un parere contrario. Avverte, inoltre, che sul successivo emendamento Vaccari 3.16 resta fermo l'invito al ritiro, in precedenza espresso dalla relatrice e sul quale ha concordato il rappresentante del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vaccari 3.15 e 3.16.

Dieter STEGER (MISTO-MIN.LING.) ritira l'articolo aggiuntivo Castiglione 6.014, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Faraone 10.1.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.6, nel ringraziare il Ministro Calderoli per la partecipazione ai lavori odierni, che

rende comunque possibile una più ampia discussione nel merito delle singole questioni, dichiara di condividere la riformulazione relativa al comma 2 dell'articolo 10, volta a ricomprendere, tra le priorità della disposizione, la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, oltre che la copertura dell'accesso alla rete internet in banca ultralarga.

Dichiara, tuttavia, di non comprendere le ragioni per le quali nell'ambito della citata proposta di riformulazione si richieda, altresì, la contestuale soppressione del comma 1 del medesimo articolo 10, che dispone che nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionali siano previsti specifici interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza. Nel rammentare come la finalità originaria della proposta emendativa in esame fosse essenzialmente quella di promuovere investimenti nelle reti fisiche in concessione, al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati nei territori dei comuni montani, esprime il timore che la citata soppressione del comma 1 dell'articolo 10 nasconda, in realtà, una precisa scelta del Governo, volta a favorire lo sviluppo delle tecnologie satellitari, a beneficio di specifici operatori privati.

Il Ministro Roberto CALDEROLI fa presente che la soppressione del comma 1 dell'articolo 10 contenuta nella proposta di riformulazione riferita, tra gli altri, all'emendamento Roggiani 10.6 consegue a una attività di ricognizione del quadro allo stato esistente, da cui è emerso che il numero dei comuni montani integralmente privi di una copertura dei servizi di rete richiamati al predetto articolo 10 risulterebbe pari a circa una decina.

Ciò posto, ritiene personalmente preferibile mantenere una posizione che non sia di preconcreta chiusura nei confronti dello sviluppo di tecnologie alternative a quelle in essere, tra le quali può senz'altro annoverarsi la tecnologia satellitare, qualora esse si rivelassero utili alle esigenze proprie delle comunità interessate.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ipotizza che la cifra dei comuni montani privi della

copertura dei servizi di rete richiamata dal Ministro Calderoli non tenga conto della realtà di molti comuni montani, caratterizzati a volte da un territorio relativamente esteso, anche solo parzialmente privi della copertura dei citati servizi, testimoniata, tra l'altro, dalle numerose segnalazioni critiche provenute dagli abitanti di quegli stessi comuni montani.

Il Ministro Roberto CALDEROLI conferma che la cifra di circa dieci comuni montani riguarda esclusivamente quelli integralmente privi, nel proprio territorio, dei servizi di comunicazione di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP) ribadisce che, allo stato attuale, la previsione, per i menzionati territori montani, del ricorso alle tecnologie satellitari per le finalità di cui all'articolo 10 certamente non arrechierebbe alcun vantaggio a imprese italiane o europee, ma andrebbe ad esclusivo beneficio degli interessi perseguiti dall'imprenditore statunitense Elon Musk, notoriamente attivo nel settore dello sviluppo della tecnologia satellitare.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che, come purtroppo dimostrato in occasione degli eventi sismici che hanno coinvolto negli scorsi anni le regioni del Centro Italia, la questione della mancata copertura dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali in taluni territori montani rinviene la propria ragione storica nell'assenza di adeguati investimenti pubblici di rete nei predetti territori, che presuppongono, tra l'altro, l'instaurazione di un rapporto dialettico con l'operatore incaricato della gestione del servizio di rete. Ritene che tale grave problematica debba urgentemente trovare una positiva soluzione, osservando come non ci sarebbe nulla di male, in linea di principio se, a tal fine, si rendesse necessario avvalersi anche delle tecnologie satellitari.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel ravvisare incidentalmente come la gravità del problema prospettata dal deputato Tran-

cassini sembrerebbe poco conciliarsi con l'estrema esiguità del numero dei comuni montani interessati, dapprima segnalata dal Ministro Calderoli, osserva, tuttavia, come la questione di fondo consista, per quanto concerne i servizi di comunicazione, nel fallimento delle strategie di mercato nei territori oggetto del presente provvedimento, indotto probabilmente dal fatto che risulta poco profittevole assicurare i necessari collegamenti di telefonia mobile e digitali nei medesimi territori.

Al riguardo, evidenzia che gli investimenti dovrebbero, invece, essere significativamente attuati proprio nelle aree per le quali si è registrato un fallimento di mercato, anche prendendo a ispirazione, su un piano più generale, le indicazioni contenute nel cosiddetto Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea.

In tale contesto, ribadisce nuovamente che, allo stato attuale, promuovere lo sviluppo delle tecnologie satellitari per le finalità di cui all'articolo 10 del provvedimento in esame equivarrebbe a favorire gli interessi di un solo operatore del settore, identificabile nell'imprenditore statunitense Elon Musk, e non già quelli di imprese italiane o europee.

Per le ragioni in precedenza esposte, dichiara pertanto di non accettare la riformulazione, in un medesimo testo, dell'emendamento Girelli 10.2 (*vedi allegato 1*), che sottoscrive, e dell'emendamento a sua prima firma 10.6 (*vedi allegato 1*).

Marco GRIMALDI (AVS) dichiara di non accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 10.3 (*vedi allegato 1*), in quanto passibile di ingenerare pericolosi conflitti di interesse.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione, in un medesimo testo, degli emendamenti Mazzetti 10.4, Faraone 10.7, Frassinì 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11 (*vedi allegato 2*) e avverte che, in caso di loro eventuale approvazione, dovranno intendersi preclusi gli emendamenti Girelli 10.2, Grimaldi 10.3 e Roggiani

10.6, i cui presentatori non hanno accettato la riformulazione proposta (*vedi allegato 1*). Costata, infine, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 10.5: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva gli emendamenti Mazzetti 10.4, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che dall'approvazione degli emendamenti Mazzetti 10.4, Faraone 10.7, Frassini 10.8, D'Attis 10.9, Pella 10.10 e Giorgianni 10.11, come riformulati in un medesimo testo, discende l'assorbimento dell'emendamento Faraone 10.12. Avverte, altresì, che gli emendamenti Pella 10.13, Steger 10.16 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori. Costata, inoltre, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 10.18: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Faraone 10.14 e Roggiani 10.15, nonché l'emendamento Roggiani 10.19.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Romano 10.20 e accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Romano 10.20 come riformulato (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.21, rappresenta che la predetta proposta, prevedendo lo stanziamento di fondi per l'implementazione dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, si pone l'obiettivo di favorire la creazione di *start-up* innovative in ambito montano, evidenziando, peraltro, che, in assenza di congrui stanziamenti, le previsioni dell'articolo 10 si rivelerebbero inutile. Conclude ricor-

dando come la proposta emendativa, benché non certamente risolutiva, rappresenti nondimeno una prima risposta concreta al problema dell'individuazione di misure idonee a incentivare il ripopolamento abitativo e lavorativo delle zone montane.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 10.21.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 10.22, rappresenta che presso la Commissione Trasporti della Camera dei deputati è in discussione un progetto di legge sui *data center*, condiviso dai diversi gruppi parlamentari, che, analogamente alla proposta emendativa in esame, prevede il riutilizzo del calore in eccesso prodotto dagli stessi. Invita, pertanto, la relatrice e il rappresentante del Governo a valutare l'ulteriore accantonamento della proposta emendativa in discussione, onde consentirne l'inserimento nel disegno di legge in esame e anticipare l'entrata in vigore di una disposizione condivisa dalle diverse forze politiche.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, evidenzia che in relazione all'emendamento Iaria 10.22 il parere contrario è dovuto anche al fatto che la proposta emendativa è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Antonino IARIA (M5S), replicando a quanto testé evidenziato dalla relatrice, sottolinea che il proprio emendamento prevede unicamente la promozione di convenzioni con i gestori di reti energetiche e comunità energetiche rinnovabili esistenti o in progettazione e che tale circostanza, di per sé, non comporta, a suo avviso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione respinge l'emendamento Iaria 10.22.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Ruf-

fino 10.02: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Sarracino 10.03.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo con riferimento all'articolo aggiuntivo a sua prima firma 10.04, si duole che la proposta emendativa, avente ad oggetto l'importante tema del trasporto pubblico locale nelle aree montane, possa essere respinta dalla Commissione. Auspica, pertanto, che la relatrice e il rappresentante del Governo possano rivedere il parere precedentemente espresso sulla proposta emendativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Iaria 10.04, Raffa 10.05, Carmina 10.06 e 10.07, nonché gli identici emendamenti Bonelli 12.1 e Evi 12.2.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Pella 12.3 e Steger 12.6 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Faraone 12.4 e Simiani 12.5.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ruffino 12.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sergio Costa 12.8 e Ilaria Fontana 12.9.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo in ordine agli emendamenti a sua prima firma 12.10 e 12.14, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di poterne disporre l'accantonamento, onde consentire un approfondimento delle rispettive riformulazioni proposte. A tal fine, chiede, altresì, una breve sospensione dei lavori della Commissione.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, preso atto della richie-

sta della deputata Ferrari e dell'orientamento favorevole manifestato dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18 e dell'emendamento della relatrice 12.23 e del subemendamento Comaroli 0.12.23.2, degli emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Evi 12.13, Ferrari 12.14, nonché degli identici emendamenti Grimaldi 12.15, Faraone 12.16 e Ruffino 12.17.

Fa presente, inoltre, che potrà procedersi a una breve sospensione dei lavori della Commissione al termine delle votazioni delle rimanenti proposte emendative non ancora esaminate nella seduta odierna.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simiani 12.19 e 12.20 e l'emendamento Caramiello 12.21.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Bruzzone 12.22 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva l'emendamento Bruzzone 12.22, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bruzzone 12.22, come riformulato, l'emendamento Bruzzone 29.6 s'intende assorbito.

Prende atto, altresì, che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Nevi 12.01 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Nevi 12.01, come riformulato (*vedi allegato 2*) e respinge l'articolo aggiuntivo Marino 12.02.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione dell'emendamento Ciaburro

21.7 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) e che lo stesso viene sottoscritto dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia, nonché dai deputati Iaria, Carmina e Ruffino.

La Commissione approva l'emendamento Ciaburro 21.7, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che l'emendamento Ciaburro 22.12 è stato ritirato dai presentatori.

Come precedentemente comunicato, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione dei lavori della Commissione, al fine di consentire ai presentatori delle proposte emendative ancora accantonate di valutare ulteriormente le relative riformulazioni proposte.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 14.05.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 12.10, chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo di chiarire se la relativa proposta di riformulazione, nell'escludere che possano essere autorizzati all'utilizzo di *spray* urticanti dissuasivi i soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 11 e 43 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ovvero coloro che non abbiano presentato il certificato medico di cui all'articolo 38, comma 4, del medesimo Testo unico, risulti più restrittiva o, viceversa, più estensiva rispetto al testo originario della proposta emendativa, che esclude, invece, l'utilizzo dei predetti *spray* urticanti dissuasivi i soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative testé richiamate e che non abbiano presentato il predetto certificato medico.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, evidenzia che sostituendo, nella proposta di riformulazione dell'emendamento in esame, la congiunzione « e » con la disgiuntiva « o », si intende, appunto, prevedere una restrizione della platea di soggetti che possono

accedere all'utilizzo di *spray* urticanti dissuasivi.

Il Ministro Roberto CALDEROLI sottolinea che, ove fosse stata mantenuta la congiunzione « e », come previsto dal testo originario della proposta emendativa in esame, ne sarebbe conseguito che sarebbe stata necessaria la compresenza di entrambe le condizioni richiamate dalla disposizione per escludere un soggetto dall'utilizzo di *spray* urticanti dissuasivi. Pertanto, a titolo di esempio, un soggetto pregiudicato, ma in grado di esibire il richiesto certificato medico, avrebbe potuto utilizzare lo *spray* urticante.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18 in termini identici alla proposta di riformulazione dell'emendamento 12.23 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Avverte, inoltre, che il subemendamento Comaroli 0.12.23.2 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione approva l'emendamento 12.23 della relatrice e gli emendamenti Ferrari 12.10 e Simiani 12.18, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori accettano la proposta di riformulazione, in un medesimo testo, degli emendamenti Faraone 12.16 e Ruffino 12.17 (*vedi allegato 2*) e che i rispettivi presentatori dichiarano di non accettare, invece, la proposta di riformulazione, nel predetto testo, degli emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Ferrari 12.14 e Grimaldi 12.15 (*vedi allegato 1*).

Prende atto, altresì, che a seguito della mancata accettazione, da parte dei presentatori degli emendamenti da ultimo menzionati, della suddetta proposta di riformulazione, la relatrice e il rappresentante del Governo hanno espresso sui testi originari

dei medesimi emendamenti un parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 12.11, Simiani 12.12, Evi 12.13, Ferrari 12.14 e Grimaldi 12.15 ed approva gli emendamenti Faraone 12.16 e Ruffino 12.17, come riformulati in un medesimo testo (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Comunica, altresì, che il testo risultante dalle proposte emendative approvate sarà trasmesso alle Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva, ai fini di acquisirne i pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, che sarà convocata per le ore 9.15 del prossimo giovedì 27 marzo.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

C. 153 e abb. A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative

ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 marzo 2025.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella seduta del 19 marzo scorso, formula la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminati il testo della proposta di legge C. 153 e abb.-A/R, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la previsione, all'articolo 1, comma 1, di un periodo di congedo non superiore a ventiquattro mesi in favore dei dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, non è suscettibile di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica, dal momento che, come espressamente previsto dal medesimo comma 1, durante tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione e che il medesimo periodo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;

si rende necessario modificare l'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, al fine di precisare che sono fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al rapporto di lavoro;

con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, lo svolgimento delle attività funzionali al rilascio della certificazione delle malattie di cui al precedente comma 1, da parte del medico di medicina generale o del medico

specialista operante presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tali attività rientrano nei compiti già assolti dai predetti medici e si potranno, a tal fine, utilizzare i dati presenti nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico;

con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, che prevedono la fruizione di un permesso di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche da parte di dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, nel limite massimo di dieci ore annue aggiuntive, la quantificazione dei relativi oneri è stata effettuata ipotizzando una retribuzione media mensile di 2.300 euro, rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Piano strutturale di bilancio di medio termine, applicando un'aliquota dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, del 33 per cento e considerando una percentuale di indennizzo della prestazione oraria aggiuntiva pari al 66,66 per cento della retribuzione spettante;

in particolare, come risulta dagli archivi gestionali INPS per l'anno 2023, la platea dei suddetti dipendenti affetti da malattie oncologiche, che versino in fase attiva o in *follow-up* precoce della patologia, ovvero dei dipendenti genitori di figli minorenni che versino nelle medesime condizioni, è stata stimata nell'ordine di circa 102.100 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari;

per quanto concerne, invece, i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, tali da comportare un grado di invalidità pari ad almeno il 74 per cento, sulla base dei medesimi archivi gestionali INPS, è stata stimata una platea di potenziali beneficiari nell'ordine di circa 51.800 unità, ipotizzando la costanza del numero dei beneficiari;

in particolare, rispetto ai 185.700 lavoratori dipendenti affetti da malattie invalidanti, è stata scorporata la platea dei 102.100 lavoratori affetti da malattie oncologiche ed è stato considerato che, nell'ambito dei restanti 83.600 lavoratori, il 62 per cento ha una invalidità superiore al 74 per cento;

la quantificazione degli oneri relativi all'obbligo di sostituzione, da parte delle amministrazioni competenti, del personale delle istituzioni scolastiche e del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, di cui al medesimo articolo 2, è stata effettuata ipotizzando una platea media di 155.000 collaboratori scolastici in servizio e stimando, in via prudenziale, la fruizione dei permessi di lavoro da parte del 4 per cento della predetta platea di soggetti, al costo orario di 20 euro per ciascuna delle dieci ore aggiuntive;

al fine di provvedere agli oneri derivanti dal predetto obbligo di sostituzione, valutati in 1.240.000 euro annui, si rende necessario prevedere un corrispondente incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

appare, altresì, necessario introdurre nel testo una specifica autorizzazione di spesa volta a prevedere che, ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, l'INPS provveda allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2026, nonché alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della predetta infrastruttura, nel limite massimo di spesa di 20.000 euro annui a regime a decorrere dall'anno 2027;

in particolare, per quanto attiene allo sviluppo della predetta infrastruttura tecnologica, una spesa di 300.000 euro sarà destinata allo sviluppo e alla messa in esercizio delle componenti applicative destinate alla gestione delle certificazioni mediche e dei permessi, mentre una ulteriore spesa di

200.000 euro sarà destinata all'adeguamento del flusso UNIEMENS, comprensivo dell'integrazione dei nuovi campi informativi, della gestione dei controlli sugli esiti trasmessi e dell'esposizione dei dati ai datori di lavoro;

la spesa di 20.000 euro a decorrere dall'anno 2027, da destinare alle attività di manutenzione e aggiornamento della infrastruttura tecnologica dell'INPS, è stata quantificata considerando le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria e correttiva, aggiornamento evolutivo dei sistemi informativi e supporto applicativo specialistico, considerando a tal fine le esigenze medie di manutenzione e gestione riscontrate in ambiti funzionali analoghi;

tenendo conto dei tempi occorrenti alla conclusione dell'*iter* legislativo del provvedimento in esame, appare necessario differire all'anno 2026 la decorrenza delle disposizioni onerose e dei relativi mezzi di copertura finanziaria;

il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, oggetto di riduzione con finalità di copertura degli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, reca le necessarie disponibilità e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

rilevata l'esigenza di sopprimere il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3, essendo la relativa previsione assorbita da quanto stabilito in via generale dall'articolo 20, comma 30, della legge n. 207 del 2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.;

sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel Fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. – (Permessi di lavoro per visite, esami strumentali e cure mediche). – 1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in *follow-up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, previa prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, hanno diritto di fruire, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione alla diversa disciplina dei rapporti di lavoro, di ulteriori dieci ore annue di permesso, con riconoscimento dell'indennità di cui al comma 2 e della copertura figurativa, per i periodi fruiti per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure me-

diche frequenti. Il diritto di cui al primo periodo è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minore affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in *follow-up* precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

2. Per le ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

3. Nel settore privato l'indennità di cui al comma 2 è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.

4. Nel settore pubblico, le amministrazioni interessate provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che è incrementato per un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2026.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in euro 20.900.000 per l'anno 2026, euro 21.400.000 per l'anno 2027, euro 21.800.000 per l'anno 2028, euro 22.300.000 per l'anno 2029, euro 22.700.000 per l'anno 2030, euro 23.200.000 per l'anno 2031, euro 23.700.000 per l'anno 2032, euro 24.200.000 per l'anno 2033, euro 24.700.000 per l'anno 2034 ed euro 25.200.000 annui a decorrere dall'anno 2035 e agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, valutati in euro 1.240.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente:

all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026;

al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2025 con le seguenti: dall'anno 2026 e sopprimere l'ultimo periodo.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: Art.3-bis. – (Gestione e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica dell'Istituto nazionale della previdenza sociale). –

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede allo sviluppo e all'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica e alle conseguenti attività di manutenzione e aggiornamento della medesima infrastruttura. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

Ubaldo PAGANO (PD-IDP) ringrazia la relatrice e la rappresentante del Governo per il lavoro svolto sulla proposta di legge in esame, evidenziando come il testo elaborato costituisca uno dei pochi casi di provvedimenti legislativi, esaminati e discussi dal Parlamento nella legislatura corrente, sui quali si è registrato un consenso unanime da parte dei gruppi parlamentari. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con la proposta di parere formulata dalla relatrice, si associa ai ringraziamenti espressi dal deputato Ubaldo Pagano, estendendoli alle diverse amministra-

zioni che sono state coinvolte nell'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento, in particolare all'INPS, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'istruzione del merito.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice riferita al testo del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data 19 febbraio 2025, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Mari 1.4, che espunge la previsione ai sensi della quale i dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che intendono fruire del periodo di congedo previsto ai sensi dell'articolo 1 non hanno diritto alla retribuzione, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri da essa derivanti, né all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Mari 1.5, che espunge la disposizione normativa che stabilisce che il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 1 del provvedimento in esame non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri da essa derivanti, né all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Mari 1.6, che prevede che il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 1 è computato nell'anzianità di servizio e ai fini previdenziali, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri da essa derivanti, né all'individuazione della relativa copertura finanziaria;

Sportiello 1.16, che rende strutturali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 197 del 2022, prevedendo che il datore di lavoro assicuri ai lavoratori affetti da particolari patologie e condizioni di salute la possibilità di svol-

gere la prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento e che, pertanto, il personale docente del sistema nazionale di istruzione che svolge la prestazione in modalità agile venga adibito ad attività di supporto all'attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa. L'emendamento rende, altresì, permanente la relativa autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1, comma 307, della medesima legge, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

Sportiello 1.17, che prevede che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da particolari patologie il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero e sia prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria, escludendo, altresì, il predetto periodo di assenza dal periodo di comporta. Segnala, a tal proposito, che la proposta appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in linea con le analoghe previsioni introdotte in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dall'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, senza che sia prevista, tuttavia, una quantificazione di tali oneri e la relativa copertura finanziaria;

Mari 2.2, che riduce dal 74 al 70 per cento il grado di invalidità, attualmente previsto dall'articolo 2, quale requisito per i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, per poter fruire di ulteriori dieci ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti, con il connesso diritto, per i datori di lavoro privati, di domandare il rimborso degli oneri a loro carico al rispettivo ente previdenziale e l'obbligo, per il settore pubblico, di procedere alla sostitu-

zione del personale delle istituzioni scolastiche e negli altri casi previsti. Segnala, quindi, che la proposta determina un'estensione della platea dei beneficiari delle misure ivi previste, senza tuttavia procedere alla quantificazione dei maggiori oneri da essa derivanti rispetto a quelli già ascritti all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, né alla loro copertura finanziaria.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avis del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Mari 1.2, che, in primo luogo, modifica il novero dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento, consentendo l'accesso al congedo, nonché all'estensione della sospensione della prestazione dell'attività svolta da parte di un lavoratore autonomo e al diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 70 per cento. Si prevede, inoltre, che durante il predetto periodo di congedo al dipendente spetta il diritto alla retribuzione nella misura del 100 per cento. Ai relativi oneri, quantificati in misura pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ridotto con finalità di copertura finanziaria, e alla possibilità di procedere alla predetta riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Mari 1.8, che sopprime le disposizioni che stabiliscono che il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e che il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, prevedendo contestualmente che, nei casi di congedo disciplinati dall'articolo 1, si applichi la contribuzione figurativa. Ai relativi oneri, quantificati in misura pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, la proposta provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché una conferma in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica, ridotto con finalità di copertura finanziaria, e alla possibilità di procedere alla predetta riduzione senza che ne derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento agli emendamenti Mari 1.2 e 1.8 evidenzia come le proposte emendative rechino oneri non adeguatamente quantificati. Non ha, invece, rilievi da formulare rispetto alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone di esprimere parere con-

trario sulle proposte emendative 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.16, 1.17 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Cherchi 1.12 e Zanella 1.1003, che prevedono che i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, siano destinati ad azioni di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne. Al riguardo, nel rilevare che le proposte emendative dispongono la destinazione alla spesa di proventi derivanti da sanzioni previste a legislazione vigente, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, ritiene necessario che il Governo chiarisca se i predetti proventi

siano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;

Zanella 1.01000, che prevede il rifinanziamento, per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, del Fondo anti-bracconaggio ittico, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa dall'articolo 40, comma 11-*bis*, della legge n. 154 del 2016, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate anche per le annualità successive all'anno 2025, nonché alla possibilità di procedere alla riduzione prevista senza pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul medesimo Fondo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

In particolare, con riferimento alle proposte emendative Cherchi 1.12 e Zanella 1.1003, chiarisce che i proventi derivanti dalle sanzioni comminate per la violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-*bis* e 3 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016 risultano già scontati negli andamenti tendenziali di finanza pubblica e non possono pertanto essere destinati alla copertura di nuove spese.

Con riferimento alla proposta emendativa Zanella 1.01000, fa presente che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato con finalità di copertura degli oneri recati dalla proposta emendativa, non reca le necessarie disponibilità per l'anno in corso, mentre, con riferimento alle annualità successive, le risorse ivi presenti sono preordinate a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo e, pertanto, la loro

riduzione per effetto della citata proposta emendativa risulterebbe inconciliabile con la realizzazione dei medesimi interventi.

Marco GRIMALDI (AVS) ritiene inaccettabili le motivazioni addotte dalla sottosegretaria Albano a fondamento del parere contrario espresso sulla proposta emendativa Zanella 1.01000, contestando che si possa prevedere una prenotazione di risorse da parte del Governo anche per le annualità successive a quella in corso. Ritiene che in questo modo si precluda sostanzialmente la possibilità di prevedere un differente utilizzo delle medesime risorse, attraverso proposte emendative di iniziativa parlamentare, con una grave lesione delle prerogative parlamentari dei gruppi di opposizione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) ricorda come nella seduta dello scorso 18 marzo, in ordine alla medesima problematica afferente alla disponibilità delle risorse presenti sui fondi più comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte emendative di iniziativa parlamentare, i gruppi di opposizione abbiano formalizzato la richiesta al Governo di mettere a disposizione dei componenti della Commissione indicazioni precise in ordine alle prenotazioni e alle disponibilità dei medesimi fondi. Reitera, pertanto, tale richiesta, affinché vi si dia seguito quanto prima e si mettano, così, i gruppi di opposizione nelle condizioni di poter esercitare la propria attività emendativa nel modo più efficace e informato possibile.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.12, 1.1003 e 1.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dell'Assemblea.

Sui lavori della Commissione.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), a margine delle questioni emerse in ordine alla espressione del parere sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea con riferimento alla proposta di legge C.1806, segnala l'esigenza di affrontare celermente e in modo esaustivo le problematiche sollevate negli interventi dei deputati Grimaldi e Guerra.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) segnala come sia stata avviata un'interlocuzione con il Governo per approfondire le tematiche evidenziate dai deputati dell'opposizione, al fine di verificare quali possano essere gli strumenti più idonei per contemperare le esigenze dell'Esecutivo rispetto alla programmazione delle risorse appostate nei fondi precedentemente menzionati e alla loro destinazione a interventi ritenuti prioritari per l'attuazione del programma di Governo e le esigenze del Parlamento e dei gruppi di opposizione rispetto alla discussione di proposte emendative che prevedano l'utilizzo delle medesime risorse.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) rileva come la questione andrebbe, a suo avviso, affrontata anche in sede di discussione della proposta di legge di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica che la Commissione Bilancio sarà, a breve, tenuta a esaminare, valutando, in tale ambito, la possibilità di rivedere la denominazione e le finalità dei fondi comunemente usati per la copertura finanziaria delle proposte normative di iniziativa parlamentare.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: , anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,.

7.9. *(Nuova formulazione)* Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi bancari, aggiungere le seguenti: la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani,.

3.3. *(Nuova formulazione)* Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 2, sostituire le parole: previa intesa con le seguenti: previa consultazione, per gli specifici profili di competenza, delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni del partenariato economico e sociale e successiva intesa.

3.15. *(Nuova formulazione)* Vaccari, Simiani, Curti, Ferrari, Girelli, Sarracino, Roggiani, Marino.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: La copertura con le seguenti: La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura.

*** 10.2.** *(Nuova formulazione)* Girelli.

*** 10.3.** *(Nuova formulazione)* Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

*** 10.4.** *(Nuova formulazione)* Mazzetti, D'Attis.

*** 10.5.** *(Nuova formulazione)* Ruffino.

*** 10.6.** *(Nuova formulazione)* Roggiani, Lai.

*** 10.7.** *(Nuova formulazione)* Faraone, Gadda, Del Barba.

*** 10.8.** *(Nuova formulazione)* Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

*** 10.9.** *(Nuova formulazione)* D'Attis.

*** 10.10.** *(Nuova formulazione)* Pella, Tassinari.

*** 10.11.** *(Nuova formulazione)* Giorgianni, Ciaburro.

Al comma 3, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale e dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione digitale.

10.20. *(Nuova formulazione)* Romano.

ART. 12.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti.

*** 12.12.** *(Nuova formulazione)* Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.

- * **12.11.** (Nuova formulazione) Evi, Simiani, Vaccari, Curti, Ferrari, Prestipino.
- * **12.14.** (Nuova formulazione) Ferrari, Simiani, Vaccari, Evi, Curti, Prestipino.
- * **12.15.** (Nuova formulazione) Grimaldi, Bonelli, Zaratti.
- * **12.16.** (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.
- * **12.17.** (Nuova formulazione) Ruffino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della fauna selvatiche, e con le seguenti: della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché.

- 12.22.** (Nuova formulazione) Bruzzone, Barabotti, Bof, Comaroli, Frassini, Montemagni, Ottaviani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico ».

b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile ».

- * **12.23.** (Nuova formulazione) La Relatrice.
- * **12.10.** (Nuova formulazione) Ferrari, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.
- * **12.18.** (Nuova formulazione) Simiani, Vaccari.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Parchi e aree protette in zone montane)

1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

- 12.01.** (Nuova formulazione) Nevi, D'Attis, Pella, Manes, Steger.

ART. 21.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti; a

condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento.

21.7. *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Carretta.

ALLEGATO 2

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'istruzione aggiungere le seguenti: , anche al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,.

7.9. (Nuova formulazione) Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi bancari, aggiungere le seguenti: la gestione associata dei servizi da parte dei comuni montani,.

3.3. (Nuova formulazione) Iaria, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 10.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: La copertura con le seguenti: La continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, la copertura.

* **10.4.** (Nuova formulazione) Mazzetti, D'Attis.

* **10.7.** (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.

* **10.8.** (Nuova formulazione) Frassini, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

* **10.9.** (Nuova formulazione) D'Attis.

* **10.10.** (Nuova formulazione) Pella, Tassinari.

* **10.11.** (Nuova formulazione) Giorgianni, Ciaburro.

Al comma 3, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: nonché per favorire una maggiore alfabetizzazione digitale e dopo le parole: trasferimento tecnologico aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione digitale.

10.20. (Nuova formulazione) Romano, Comaroli.

ART. 12.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti.

* **12.16.** (Nuova formulazione) Faraone, Gadda, Del Barba.

* **12.17.** (Nuova formulazione) Ruffino.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della fauna selvatiche, e con le seguenti: della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché.

12.22. (Nuova formulazione) Bruzzone, Barabotti, Bof, Comaroli, Frassini, Montemagni, Ottaviani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. All'articolo 17-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle medesime condizioni previste dal presente comma e dai relativi atti e regolamenti attuativi, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano possono dotare dei predetti strumenti di autodifesa i corpi di polizia locali e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le rispettive strutture operative territoriali di protezione civile. I corpi e le strutture interessati non possono impiegare soggetti che si trovino in una delle condizioni ostative previste dagli articoli 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o che non abbiano presentato il certificato medico previsto dall'articolo 38, comma 4, del medesimo testo unico ».

b) alla rubrica, dopo le parole: « corpi forestali » sono inserite le seguenti: « e alle strutture operative territoriali di protezione civile ».

* **12.23.** *(Nuova formulazione)* La Relatrice.

* **12.10.** *(Nuova formulazione)* Ferrari, Simiani, Vaccari, Curti, Evi, Prestipino.

* **12.18.** *(Nuova formulazione)* Simiani, Vaccari.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Parchi e aree protette in zone montane)

1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette situati nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.

12.01. *(Nuova formulazione)* Nevi, D'Attis, Pella, Manes, Steger.

ART. 21.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è concesso aggiungere le seguenti:; a condizione che l'attività di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento,.

21.7. *(Nuova formulazione)* Ciaburro, Carretta, Lucaselli, Trancassini, Mascaretti, Tremaglia, Amich, Iaria, Carmina, Ruffino.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 59 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 78

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della dottoressa Francesca Mariotti nell’ambito dell’esame della proposta di nomina a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 79

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nomina n. 59.

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina all’ordine del giorno.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l’ordine del giorno reca l’esame della proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Ricorda che il termine per l’espressione del prescritto parere è fissato al 7 aprile 2025.

Quindi, in sostituzione della relatrice, on. Colombo, impossibilitata a partecipare alla seduta, rammenta che la legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha novellato l’articolo 37 della legge n. 99 del 2009 istituendo la nuova Agenzia ENEA, ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Il predetto articolo 37 è stato poi modificato dall’articolo 24 del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022, che ha rimodulato le competenze del presidente. In conformità alla normativa appena citata, ENEA ha modificato il proprio Statuto, in ultimo, nella 17a riunione del 20 giugno 2022. Ai sensi del predetto articolo 24 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il presidente, dunque, svolge unicamente funzioni di rappresentanza legale e istituzionale dell’ENEA.

Per quanto riguarda l’organizzazione dell’Agenzia, ricorda che il Consiglio di amministrazione è l’organo di indirizzo politico-amministrativo che esercita i poteri di pro-

grammazione e controllo strategico, il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, il Consiglio tecnico-scientifico è un organo con funzioni propositive e consultive sulle attività di ricerca dell'ENEA mentre il Direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'ENEA e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente.

Osserva, per quanto riguarda il *curriculum* professionale, che la dottoressa Francesca Mariotti, nata a Frosinone il 16 marzo 1973, si è laureata nel 1997 in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma. Negli anni successivi, dopo aver conseguito un master in diritto tributario presso la Scuola Superiore dell'economia e delle finanze nel 2000, ha intrapreso la sua attività professionale prima presso l'ufficio studi di KPMG International, nel 2000, e poi, dal 2002 al 2007, come quadro presso Federcasce. Successivamente ha prestato servizio presso Confindustria, dapprima (2007) presso l'Area politiche fiscali di cui ha assunto la direzione dal 2014 al 2023, poi come direttore generale dal 2020 al 2023. Dal 2024 ricopre il ruolo di presidente del comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per ciò che attiene agli incarichi in istituzioni o enti, evidenzia che la dottoressa Mariotti ha ricoperto, tra gli altri, i ruoli di: componente del Tavolo sulle sem-

plificazioni fiscali (dal 2015 al 2017), partecipante al gruppo di lavoro sull'erosione fiscale (dal 2010 al 2011) e componente Commissione adeguamento IAS/IFRS (nel 2007) presso il Ministero dell'economia e delle finanze; vicepresidente del comitato Operatori di Mercato e Investitori (COMI) presso la CONSOB (dal 2021 al 2023); membro del comitato Corporate Governance presso la Borsa Italiana (dal 2020 al 2023). Tra gli incarichi in corso presso società private segnala quelli di Consigliere di amministrazione indipendente presso le S.p.A. Saipem, Almaviva e Aboca. In ultimo, fa presente che la dottoressa Mariotti è abilitata all'esercizio della professione forense dal 1999 e iscritta al registro dei revisori legali dal 2005.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 marzo 2025.

Audizione informale della dottoressa Francesca Mariotti nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R	80
--	----

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 marzo 2025.

**Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e rinvio*) 81

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di terapie digitali. Esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli 82

SEDE CONSULTIVA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

C. 2308 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, per lo svolgimento della relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025, sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Com-

missioni riunite I (Affari Costituzionali) e XI (Lavoro), reca disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

Il decreto-legge si compone di 32 articoli. Passando al contenuto delle disposizioni relative a materie che rientrano nella competenza della Commissione Affari sociali, segnala l'articolo 2, comma 3, recante norme in materia di stabilizzazione degli assistenti sociali. In particolare, al fine di garantire la continuità dei servizi sociali, ivi compresa la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, sono differiti dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 due termini: quello entro il quale il dipendente a tempo determinato può essere stabilizzato, ai sensi della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo n. 75 del 2017, nonché quello posto, al fine della medesima possibilità di stabilizzazione, per la maturazione, presso la relativa pubblica amministrazione, del requisito di almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 8 autorizza il Commissario straordinario incaricato di predisporre ed attuare un piano di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in talune aree caratterizzate da situazioni di degrado e disagio giovanile a utiliz-

zare, per tali interventi, la somma di 8,3 milioni di euro.

Il comma 10 del medesimo articolo predispone rimborsi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per le prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche per la cura delle dipendenze in regime di mobilità interregionale. In particolare, viene aggiunto un nuovo periodo all'articolo 1, comma 365, della legge di bilancio per il 2025, con il quale si prevede l'accesso di tutte le regioni al rimborso derivante dalla quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 15 milioni di euro annui, stanziata per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze.

Segnala altresì l'articolo 12, comma 4, che disciplina la determinazione della dotazione del Fondo del trattamento accessorio del personale dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), non ancora costituita alla data di entrata in vigore della norma in commento.

Rileva, quindi, che l'articolo 14, comma 2, reca misure per garantire l'efficienza e l'efficacia operativa dell'Agenzia italiana per la gioventù, prevedendo a tal fine un incremento di 90 mila euro annui, a decorrere dal 2025, della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate.

Per quanto riguarda altre disposizioni che, pur afferendo principalmente alle competenze di altre Commissioni, presentano comunque profili di interesse per la XII Commissione, fa presente che l'articolo 12, comma 1, disciplina i periodi di assenza per malattia da COVID-19 dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, abrogando la normativa derogatoria attualmente in vigore. Di conseguenza, a partire dal 15 marzo 2025, le assenze per COVID-19 saranno soggette al regime ordinario relativo ai periodi di assenza per malattia dei pubblici dipendenti, ivi compresa la disciplina relativa al periodo di comportamento.

Osserva altresì che l'articolo 13, comma 2, lettera a), stabilisce che lo specifico regime autorizzatorio per lo svolgimento di attività sportiva previsto per il personale dei Gruppi

sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, nonché per gli atleti, i tecnici, i direttori di gara e i dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi armati e non dello Stato, si applica previo riconoscimento dell'interesse nazionale olimpico o paralimpico da parte degli organismi sportivi preposti ed indipendentemente dall'inquadramento del personale coinvolto. La lettera b) prevede che gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano svolto attività sportiva agonistica nella Sezione Paralimpica Fiamme Gialle e che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, ove non più idonei allo svolgimento di attività agonistica ma al contempo abili allo svolgimento di attività lavorativa compatibile con la propria disabilità, sono collocati nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Infine, l'articolo 14, comma 6, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per il 2025, di 50 milioni per il 2026 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale della scuola è demandata alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 25 marzo 2025.

Disposizioni in materia di terapie digitali.

Esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del
bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806 83

COMITATO DEI NOVE

Martedì 25 marzo 2025.

**Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016,
n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio
ittico nelle acque interne.
C. 1806.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle
14.55.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di WWF Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »	84
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Cisambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »	84

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 marzo 2025.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di WWF Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.30 alle 19.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Cisambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 19.45 alle 20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

XI COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E LEGAMI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E SOCIETÀ SPORTIVE:

Audizione di Maurizio Improta, Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive 85

XI COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E LEGAMI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E SOCIETÀ SPORTIVE

Martedì 25 marzo 2025.

Audizione di Maurizio Improta, Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Il comitato XI si è riunito dalle 12 alle 12.55.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (*Svolgimento e conclusione*) 86

AUDIZIONI

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.10, riprende alle 16.20.

Alfredo MANTOVANO, *Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il sottosegretario Mantovano, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
Audizione del sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini, accompagnato da Rossella Musmeci, assistente sociale distaccata presso il comune di Castelnuovo di Porto; Aurora Russo, docente dell'Istituto com-

prensivo « Guido Pitocco » del comune di Castelnuovo di Porto; Filippo Salvucci, rappresentante della Polizia locale del comune di Castelnuovo di Porto; Michela Urbani, avvocato del comune di Castelnuovo di Porto; Davide Franco, custode giudiziale; e Anna Maria Costabile, avvocato del comune di Roma. Invita, quindi, il sindaco Travaglini a svolgere la propria relazione.

Riccardo TRAVAGLINI, *sindaco di Castelnuovo di Porto*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Antonino IARIA (M5S), ai quali rispondono Riccardo TRAVAGLINI, *sindaco di Castelnuovo di Porto*, Rossella MUSMECI, *assistente sociale distaccata presso il comune di Castelnuovo di Porto*; Aurora RUSSO, *docente dell'Istituto comprensivo « Guido Pitocco » del comune di Castelnuovo di Porto*, Filippo SALVUCCI, *rappresentante della Polizia locale del comune di Castelnuovo di Porto*; Michela URBANI, *avvocato del comune di Castelnuovo di Porto*, Davide FRANCO, *custode giudiziale* e Anna Maria COSTABILE, *avvocato del comune di Roma*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audito e tutti gli intervenuti per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	89
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Alessandro Vespignani, professore e direttore del Network Science Institute presso la Northeastern University di Boston	89

Martedì 25 marzo 2025. – Presidenza del presidente LISEI, indi del vicepresidente CIANCITTO, indi del presidente LISEI. – Interviene il professore Alessandro Vespignani, docente e direttore del Network Science Institute presso la Northeastern University di Boston. È presente inoltre, quale collaboratore della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno, il dottor Francesco Bevere.

La seduta comincia alle 12.07.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne

emerge la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Alessandro Vespignani, professore e direttore del Network Science Institute presso la Northeastern University di Boston.

Il presidente LISEI introduce l'audizione in titolo.

Il professore Alessandro VESPIGNANI, docente e direttore del *Network Science Institute* presso la *Northeastern University* di Boston, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare domande e considerazioni, il deputato BIGNAMI (FDI), la deputata BUONGUERRIERI (FDI), la senatrice FURLAN (IV-C-RE), la senatrice

ZAMBITO (PD-IDP), il deputato CIANCITTO (FDI), il deputato Alfonso COLUCCI (M5S) e il deputato CIANI (PD-IDP). A tutti risponde l'AUDITO.

Per svolgere ulteriori domande e considerazioni, intervengono il presidente LISEI (FdI), la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e il

deputato CIANCITTO (FDI). Replica il professore VESPIGNANI.

Il PRESIDENTE ringrazia il professore Vespignani per il contributo offerto ai lavori parlamentari e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	91
Audizione di Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
Comunicazioni del Presidente	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 25 marzo 2025. — Presidenza della presidente Elena BONETTI.

La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

(Svolgimento e conclusione).

Elena BONETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), accompagnato dal consigliere esperto, professor Alessandro Rosina, e dal consigliere esperto, dottoressa Marcella Mallen. Invita, quindi, il Presidente Brunetta a svolgere la propria relazione.

Renato BRUNETTA, *Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione. Intervengono, quindi, Alessandro ROSINA *consigliere esperto del CNEL*, e Marcella MALLEEN, *consigliere esperto del CNEL*.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Elena BONETTI, *presidente*, Toni RICCIARDI (PD-IDP), Enrica ALIFANO (M5S), e Fabio PORTA (PD-IDP), ai quali rispondono Renato BRUNETTA, *Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)*, Alessandro ROSINA, *consigliere esperto del CNEL*, e Marcella MALLEEN, *consigliere esperto del CNEL*.

Elena BONETTI, *presidente*, ringrazia gli auditi per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Elena BONETTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dell'11 marzo scorso, ha convenuto che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari appartenenti al Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, per

la gestione e tenuta dell'Archivio della Commissione stessa, con specifica indicazione del luogotenente C.S. Francesco Guarino.

La seduta termina alle 14.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 25 marzo 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

INDICE GENERALE

COMITATI RIUNITI (Comitato per la legislazione della Camera dei deputati e Comitato per la legislazione del Senato della Repubblica)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	3
Sui profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione, seguito audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazione</i>)	5
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite I e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	9
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>) .	10

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Luciano Portolano, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2025, adottata il 19 febbraio 2025 (Doc. XXV, n. 3), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2024, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2025 (Doc. XXVI, n. 3)	13
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3^a-4^a Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	14
-----------------------------------	----

Audizione del Commissario europeo per i partenariati internazionali, Jozef Síkela, sulle tematiche di sua competenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	14
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale C. 1621 Foti e C. 340 Candiani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	23

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

SEDE REFERENTE:

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. C. 2139 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	27

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Conferenza delle Regioni, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »	40
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2308 di conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante « Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »	40

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza. C. 1296, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	46

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46. C. 2171 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	54
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024. C. 2280 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>) .	52
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	56

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. C. 2126 Governo, approvato dal Senato, C. 699 Girelli e C. 1059 Tassinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione</i>)	73
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153 e abb. A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	65
Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	71
Sui lavori della Commissione	72

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Francesca Mariotti a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Nomina n. 59 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	78
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale della dottoressa Francesca Mariotti nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)	79
---	----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A/R	80
--	----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 25/2025: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni. C. 2308 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di terapie digitali. Esame C. 1208 Loizzo, C. 2095 Quartini e C. 2220 Girelli	82
---	----

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806	83
--	----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di WWF Italia, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »	84
--	----

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria Cisambiente, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2280, approvato dal Senato, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024 »	84
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

XI COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E LEGAMI TRA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E SOCIETÀ SPORTIVE:

Audizione di Maurizio Improta, Presidente dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive	85
---	----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1 della legge n. 124 del 2007, dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	86
---	----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	87
-----------------------------------	----

Audizione del sindaco di Castelnuovo di Porto, Riccardo Travaglini (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	87
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2	
Sulla pubblicità dei lavori	89
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione di Alessandro Vespignani, professore e direttore del Network Science Institute presso la Northeastern University di Boston	89
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EFFETTI ECONOMICI E SOCIALI DERIVANTI DALLA TRANSIZIONE DEMOGRAFICA IN ATTO	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	91
Audizione di Renato Brunetta, Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	91
Comunicazioni del Presidente	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	92

PAGINA BIANCA

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19SMC0135540